COD. PRATICA: 2026-001-547

Regione Umbria

Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 548 SEDUTA DEL 26/05/2026

OGGETTO: Calendario venatorio stagione 2026/2027. Approvazione

		PRESENZE
Proietti Stefania	Presidente della Giunta	Presente
Bori Tommaso	Vice Presidente della Giunta	Presente
Barcaioli Fabio	Componente della Giunta	Presente
De Luca Thomas	Componente della Giunta	Assente
De Rebotti Francesco	Componente della Giunta	Presente
Meloni Simona	Componente della Giunta	Presente

Presidente: **Stefania Proietti**

Segretario Verbalizzante: Cristina Clementi

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

L'atto si compone di 39 pagine
Fanno parte integrante dell'atto i seguenti allegati:
Allegato 1 - Calendario venatorio 2026-2027.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto: **"Calendario venatorio stagione 2026/2027. Approvazione"** e la conseguente proposta dell'Assessore Simona Meloni
Preso atto:

a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge 11 febbraio 1992 n.157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25-2-1992 - Suppl. Ordinario n. 41;
Vista la legge regionale 17 maggio 1994 n.14 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" pubblicata nel Bollettino Ufficiale nel. S.o. n. 1 al n. 22 del 25/05/1994 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il Piano faunistico venatorio regionale (PFVR) approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 8 agosto 2019, n.331 pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 43 del 21 agosto 2019;
Dato atto che è in corso di espletamento la procedura di VAS per l'approvazione del nuovo PFVR e che, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della LR n. 14/1994, il Piano Faunistico Venatorio ha durata quinquennale e resta comunque valido fino all'approvazione del nuovo Piano;
Vista la Direttiva 2009/147/CE del parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
Vista la "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici", documento di carattere generale e di indirizzo prodotto dalla Commissione Europea nel Febbraio 2008 quale riferimento tecnico per la corretta applicazione della direttiva per quanto attiene l'attività venatoria;
Visto il vigente documento "Key concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EEC on period of reproduction and prenuptial migration of huntable bird species in the EU_ Concetti fondamentali dell'articolo 7(4) della Direttiva CE 79/409 sul periodo di riproduzione e migrazione prenuziale delle specie di uccelli cacciabili nella UE";
Vista la nota del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 19/02/2025 con la quale è stato comunicato l'accoglimento da parte della Commissione Europea della proposta, presentata dalle autorità italiane, di revisione della decade di inizio della migrazione prenuziale per le specie alzavola, tordo bottaccio, tordo sassello e cesena;
Visto il documento ISPRA "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della Legge n.157/92, cosi come modificata dalla Legge Comunitaria 2009, art. 42";
Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009. (10G0119) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 25-6-2010 - Suppl. Ordinario n. 138";
Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 294 del 25/03/2026 con la quale è stato preadottato il Calendario venatorio per la stagione 2026/2027;
Sentiti i pareri e le relative proposte dei componenti della Consulta faunistica venatoria regionale, in ordine ai contenuti della bozza del calendario venatorio 2026/2027;
Visto il parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) ricevuto in data 22 aprile 2026, tramite PEC prot. n. 21760/2026;

Considerato che il parere espresso dall'ISPRA è stato reso senza avere sentito l'Osservatorio Faunistico regionale, come prescritto dall'art. 18 comma 2 della L.157/92 ed è pertanto privo nei suoi rilievi, di riscontro e confronto delle reali situazioni faunistiche rilevate a livello regionale;
Ritenuto di dover condividere parte delle considerazioni in esso formulate e di non concordare con altre osservazioni, come puntualmente esposto nell'allegato documento istruttorio;
Preso atto del parere del Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale (prot. n. 85278 del 28/04/2026) acquisito ai sensi dell'art. 18 della L. 157/1992;
Considerato che la deliberazione di Giunta regionale n. 294 del 25 marzo 2026 "Proposta di Calendario venatorio stagione 2026/2027" è stata trasmessa all'Assemblea Legislativa per l'acquisizione del previsto parere;
Visto il parere favorevole della competente Commissione consiliare permanente, n. 523 del 13 maggio 2026, acquisito ai sensi dell'art. 32, comma 1, della LR 14/1994;
Considerato che il Calendario venatorio è stato formulato dalla Regione Umbria nel rispetto di quanto stabilito dai commi 1, 1 *bis,* e 3 dell'art. 18 della L. 157/92 così come previsto dall'art. 18 comma 2 della medesima legge;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 226 del 23 febbraio 2009 (Recepimento DM n.184/07 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)", misure di conservazione gestione ZPS, ai sensi Direttiva 79/409/CEE, 92/43/CEE, DPR 357/97 e ss.mm. e DM del 17 ottobre 07);
Considerato che nei Piani di gestione dei siti Natura 2000, approvati con le deliberazioni di Giunta regionale elencate nella deliberazione della Giunta regionale n. 540 del 19 maggio 2014 "Assenso all'intesa tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Umbria per la designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) ai sensi dell'art. 3 del DPR 8 settembre 1997, n. 357." l'attività venatoria è consentita;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 973 del 10 settembre 2018 "Progetto LIFE13 NAT/IT/000371 – Approvazione della Strategia di gestione per la rete Natura 2000 e del Quadro delle azioni prioritarie d'intervento (*Prioritized Action Framework* – PAF) per la Rete Natura 2000 della Regione Umbria."
Viste le Determinazioni Dirigenziali n. 6200 del 25/06/2019 e n. 10116 del 23/09/2024 con le quali sono stati rispettivamente acquisiti il parere motivato ambientale ai fini VAS e il parere favorevole relativo alla procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA) del Piano Faunistico Venatorio Regionale presupposto pianificatorio per la redazione del Calendario Venatorio;
Preso atto del parere favorevole della procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale VIncA acquisito con DD n. 4729 del 13/05/2026 "Valutazione di Incidenza - Direttiva 92/43/CEE; D.P.R. 357/1997 e s.m. e i.; L.R. 1/2015 – Istanza di *Screening* per "Calendario Venatorio regionale - Stagione 2026/2027" – Prop. Regione Umbria";
Visto il Regolamento (UE) 2021/57 "recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il piombo contenuto nelle munizioni utilizzate all'interno o in prossimità di zone umide" entrato in vigore il 15 febbraio 2023;
Considerata inoltre l'esigenza di tutelare le specie aventi scarsa consistenza nel territorio regionale e pertanto di dover vietare per la prossima stagione venatoria la caccia alla coturnice (*Alectoris graeca*);
Ritenuto di applicare la moratoria per la caccia alla tortora selvatica (*Streptopelia turtur*) in ottemperanza al pronunciamento del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE)

come da nota prot. n. 0046247 del 12/03/2025;
Vista la proposta allegata, quale parte integrante e sostanziale, di Calendario venatorio per la stagione 2026/2027;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

1. di approvare l'allegata proposta di Calendario venatorio per la stagione 2026/2027 che fa parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 1);
2. di riservarsi di apportare eventuali modifiche che si rendano necessarie anche in conseguenza dell'approvazione di accordi interregionali;
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Calendario venatorio stagione 2026/2027. Approvazione

Richiamati:

- la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- la Direttiva “Habitat” 1992/43/CE;
- Reg. UE 2021/57 della Commissione per il bando delle munizioni al piombo nelle zone umide;
- la legge 11 febbraio 1992 n. 157 (Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modifiche;
- la legge 4 giugno 2010 n. 96 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2009);
- la “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici” documento di carattere generale e di indirizzo prodotto dalla Commissione europea nel Febbraio 2008 quale riferimento tecnico per la corretta applicazione della Direttiva per quanto attiene l’attività venatoria, di seguito chiamata “guida interpretativa”;
- il documento “*Key concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EEC on Period of Reproduction and prenuptial Migration of huntable bird Species in the EU*” di seguito chiamato “*Key concepts*” e successivi aggiornamenti;
- il documento “Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni” prodotto da ISPRA nel gennaio 2009;
- il documento “Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42” elaborato e trasmesso da ISPRA con nota prot. 25495/T - A 11 del 28 luglio 2010, di seguito chiamato “Linee guida ISPRA per la stesura dei calendari venatori”;
- documento pubblicato da ISPRA “Linee guida per la gestione degli ungulati Cervidi e Bovidi” n. 91/2013;
- Regolamento di esecuzione UE 2024/413 del 25 gennaio 2024, che modifica gli allegati I e II del Regolamento di esecuzione UE 2023/594 “Misure speciali di controllo della Peste suina africana”;
- i documenti della Commissione europea sullo stato delle popolazioni degli uccelli: la *Red List of European Birds* 2021; il Report ex Articolo 12 degli Stati Membri UE; la classificazione globale IUCN;
- la nota dell’ISPRA prot. 12006 del 17 marzo 2017, inviata al Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con cui il suddetto Istituto ha modificato il proprio parere sull’inizio della migrazione prenuziale del Tordo bottaccio e della Cesena, spostando alla terza decade di gennaio rispetto a quanto precedentemente sostenuto e presente nei Key Concepts cioè la seconda decade;
- i Piani di gestione nazionali per le specie cacciabili in stato di conservazione sfavorevole e per le specie in cattivo stato di conservazione;

- il documento “Uccelli comuni delle zone agricole in Italia - Aggiornamento degli andamenti di popolazione e del *Farmland Bird Index* per la Rete Nazionale della PAC 2000-2025;
- il documento “Monitoraggio degli uccelli nidificanti in Umbria (2001-2025): aggiornamento degli andamenti delle specie comuni e degli indicatori dello stato di conservazione dell’avifauna” prodotto con dati raccolti in periodo primaverile nell’intero territorio regionale;
- la nota di aggiornamento del documento “*Key Concepts*” - Rif. Ares(2025)603631 del 14/02/2025 – ricevuta dalla Commissione Europea Direzione Generale Ambiente Biodiversità contenente la revisione dei periodi di migrazione delle specie: alzavola, tordo bottaccio, tordo sassello e cesena;
- i riferimenti bibliografici più recenti di studio sulla migrazione degli uccelli, le fonti raccomandate dalla Commissione europea, in particolare il sito EuroBirdPortal che riporta la fenologia stagionale degli uccelli nel corso dell’anno;
- i più recenti risultati di studio e ricerca scientifica eseguiti anche con la tecnologia della telemetria satellitare;
- la nota della Commissione U.E. in data 15 ottobre 2013 che risponde ad una interrogazione parlamentare relativa alla caccia agli uccelli in Italia e alla non conformità con la Direttiva 2009/147/CE;

Considerato che le “Linee guida ISPRA per la stesura dei calendari venatori”, elaborate nel 2010, sono state redatte sulla base delle informazioni scientifiche direttamente raccolte dall’Istituto e di quelle disponibili in letteratura, seguendo criteri generali di tutela della fauna richiamati dal quadro normativo vigente e pertanto, essendo trascorsi 15 anni dalla loro redazione, non sono assolutamente aggiornate con tutti i più recenti lavori scientifici pubblicati nell’ultimo decennio e con le normative emanate nel medesimo periodo;

Premesso che:

- in riferimento al ruolo dell’ISPRA la Corte Costituzionale con sentenza n. 332/2006 ha ritenuto non obbligatorio e non vincolante il parere dell’Istituto ove la regolamentazione dell’attività venatoria regionale si mantenga entro i termini di tutela fissati dalla Legge Quadro nazionale;
- l’ISPRA esprime tre diverse tipologie di parere:
  — obbligatorio, ma non vincolante, quello ex articolo 18, comma 2, prima parte, L.157/1992;
  — meramente interlocutorio, non obbligatorio e non vincolante, quello di cui all’articolo 18, comma 1, L. n. 157/1992 in quanto ai sensi del comma 2 dello stesso articolo le Regioni, in sede di pubblicazione dei calendari venatorio stagionali, sono tenute al rispetto della calendarizzazione fissata dal legislatore statale ai commi 1 e 1 bis di talché, quando questi siano rispettati il calendario venatorio regionale risulta pienamente legittimo;
  — obbligatorio e vincolante solo quello di cui all’articolo 18, comma 2, penultimo periodo, L. n. 157/1992 come introdotto in uno al comma 1 bis dall’articolo 42, comma 2, L. n. 96/2010 relativo alla eventuale posticipazione dal 31 gennaio al 10 febbraio dell’attività venatoria;

Visto, l’articolo 18 della legge n. 157/1992 e successive modifiche che, al comma 1, stabilisce i termini (terza domenica di settembre - 31 gennaio) entro i quali è possibile esercitare l’attività venatoria, associando a quattro gruppi di specie cacciabili i rispettivi periodi di caccia e, al comma 2, attribuisce alle Regioni il potere di modificare i suddetti periodi attraverso l’anticipazione o la posticipazione rispettivamente dell’apertura e della chiusura della stagione venatoria, fermo restando che “I termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell’anno nel rispetto dell’arco temporale massimo indicato…” per le singole specie;

Visto, altresì, il comma 1 *bis* dell'art. 18 della legge n. 157/1992 e successive modifiche che, per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 42 della legge n. 96/2010, stabilisce che "*L'esercizio venatorio è vietato, per ogni singola specie: a) durante il ritorno al luogo di nidificazione; b) durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli.*";
Considerato che i predetti periodi di caccia, anche dopo l'espresso recepimento della Direttiva 2009/147/CE, per effetto delle modifiche introdotte all'art. 18 della legge n. 157/1992 dall'art. 42 della legge 96/2010, non sono stati modificati dal legislatore statale in quanto evidentemente ritenuti conformi alle previsioni della stessa Direttiva 2009/147/CE, così come sancito all'art. 1 comma 4 della legge n. 157/1992 che recita: "*Le Direttive 79/409/CEE (attuale 2009/147/CE)del Consiglio del 2 aprile 1979, 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991, con i relativi allegati, concernenti la conservazione degli uccelli selvatici, sono integralmente recepite ed attuate nei modi e nei termini previsti dalla presente legge"*;
Considerato che i predetti periodi di caccia, non sono stati modificati dal legislatore statale neanche dopo il ricevimento della nota prot. n. 0003108 del 21 marzo 2015 con cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha trasmesso al Ministero dell'Ambiente, la richiesta di informazioni supplementari inviata dalla Commissione europea in merito al caso EU Pilot 6955/14/ENVI, dove veniva richiesto l'adeguamento della legislazione nazionale al documento dei *Key Concepts* mediante emendamento dell'art. 18 della legge n. 157/92, confortando l'ipotesi di già adeguato recepimento delle Direttive in parola;
Valutato che:

- il Calendario venatorio è, ai sensi dell'art. 18, comma 2 della legge n. 157/1992, di competenza delle Regioni, che lo emanano nel rispetto "di quanto stabilito ai commi 1, 1*bis* e 3, con l'indicazione del numero massimo di capi da abbattere in ciascuna giornata di attività venatoria";
- il comma 1 *bis* dell'articolo 18 L. n. 157/1992 è stato introdotto dall'art. 42 L. comunitaria n. 96/2010 senza tuttavia che il legislatore abbia avvertito la contestuale necessità di modificare i periodi e le specie cacciabili come individuate e stabiliti dal comma 1 e ciò anche con le successive leggi comunitarie e segnatamente con la L. comunitaria n. 122/2016 che pure ha apportato ulteriori modifiche alla L. n. 157/1992;
- il legislatore nazionale, decidendo di mantenere inalterato il comma 1 pur dopo l'introduzione del comma 1 *bis* dell'articolo 18 L. 157/1992 ha ritenuto quindi che tali due commi non divergano ma si integrino, senza di che sarebbe data una inammissibile interpretazione confliggente della stessa norma;
- laddove la Regione in sede di pubblicazione del calendario venatorio regionale rispetti, come con la presente delibera è rispettato, il comma 1 dell'articolo 18 L. n. 157/1992, automaticamente e al contempo è rispettato anche il disposto del comma 1 *bis*;
- il comma 1 *bis* è stato introdotto in uno all'ultima parte del comma 2 dell'articolo 18 L. n. 157/1992 (cfr. articolo 42 L. comunitaria n. 96/2010) solo quale limite alla facoltà delle Regioni di ampliare dal 31 gennaio al 10 febbraio i periodi di caccia stabiliti, specie per specie, dal comma 1;
- è così spiegato il comma 2 dell'articolo 18 L. n. 157/1992 che, riconfermata quale "norma che garantisce un'istruttoria approfondita e trasparente" (Corte Costituzionale n. 258/2019) in sede di pubblicazione dei calendari venatori stagionali impone alle Regioni il rispetto dei commi 1, 1 *bis* e 3 giacché il rispetto del divieto di caccia durante il periodo della migrazione prenuziale trova piena tutela ed è assicurato (i) dalla calendarizzazione di cui al comma 1 rimessa al

legislatore nazionale; (ii) da eventuali determinazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministero dell'Agricoltura e delle politiche forestali; (iii) dal comma 2 che (prima parte) obbliga le Regioni al rispetto della calendarizzazione di cui ai commi 1 e 1 *bis*, e quanto ad eventuali estensioni dei periodi di caccia dal 31 gennaio al 10 febbraio (seconda parte), al parere obbligatorio e solo in questo caso vincolante dell'ISPRA sussistendo solo in questa decade per il legislatore nazionale la possibilità di registrare per alcune specie migratorie l'inizio in Italia della migrazione prenuziale;

Tenuto conto che la Direttiva 2009/147/CE, così come in precedenza la Direttiva 79/409/CEE, non indica date precise in merito alla stagione di caccia ma, lasciando agli Stati membri dell'Unione la definizione dei calendari venatori, si limita a stabilire che gli uccelli selvatici non possano essere cacciati durante la stagione riproduttiva e di dipendenza dei giovani dai genitori e, limitatamente agli uccelli migratori, durante il ritorno ai luoghi di nidificazione (migrazione prenuziale o primaverile o "ripasso");

Considerato che l'art. 7 della Direttiva n. 2009/147/CE, secondo cui «*In funzione del loro livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la comunità le specie elencate nell'allegato II possono essere oggetto di atti di caccia nel quadro della legislazione nazionale»* ha trovato, per pacifico insegnamento della Corte Costituzionale, attuazione tramite l'art. 18 della legge n. 157 del 1992 che contempla appositi elenchi nei quali sono individuate le specie cacciabili, i relativi periodi in cui ne è autorizzato il prelievo venatorio, nonché i procedimenti diretti a consentire eventuali modifiche a tali previsioni. Ne consegue che lo stesso art. 18 garantisce, nel rispetto degli obblighi comunitari contenuti nella Direttiva n. 2009/147/CE, standard minimi e uniformi di tutela della fauna sull'intero territorio nazionale (cfr., in tal senso, *ex plurimis* Corte Costituzionale sent. n. 233 del 2010);

Tenuto conto che l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) nella "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/1992, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42", chiarisce che, a prescindere *"...dall'inizio dei movimenti di risalita verso i luoghi di nidificazione, la caccia agli uccelli migratori dovrebbe terminare alla metà della stagione invernale. Infatti, a parità di pressione venatoria, nella seconda metà dell'inverno la mortalità dovuta alla caccia tende ad essere progressivamente sempre più additiva rispetto alla mortalità naturale e non sostitutiva di questa, come può avvenire invece durante l'autunno e la prima parte dell'inverno. In altre parole se il prelievo si prolunga oltre la metà dell'inverno aumenta progressivamente la probabilità di sottrarre alla popolazione individui caratterizzati da una crescente speranza di sopravvivenza, i quali andranno a formare lo stock nidificante da cui dipende la conservazione e la produttività della popolazione stessa. Di fatto la caccia in periodo tardo invernale o addirittura all'inizio della primavera è controproducente anche per gli interessi dei cacciatori, i quali dovrebbero avere a cuore il mantenimento di popolazioni altamente produttive. Esiste evidentemente un certo margine di discrezionalità nel definire una data corrispondente alla metà dell'inverno, ma la scelta della parte finale del mese di gennaio appare ancora oggi un compromesso accettabile e questo limite è stato suggerito dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (oggi ISPRA) al legislatore nazionale in occasione della stesura della legge n. 157/92. La data estrema del 31 gennaio per la chiusura della stagione venatoria riguardante i migratori è peraltro adottata dalla maggior parte dei paesi europei e, al di fuori dell'Europa, da paesi che hanno un approccio tecnico alla gestione della caccia, come il Canada e gli Stati Uniti." (pag. 4);*

Considerato, altresì, che la Regione può disporre con il Calendario venatorio, sulla scorta di congrue motivazioni tecnico-scientifiche che tengano conto delle specificità ambientali che ne caratterizzano il

territorio, periodi di caccia che, rispettosi del periodo massimo previsto per la stagione venatoria, dell'arco temporale massimo previsto per le singole specie di fauna selvatica cacciabili e degli altri principi stabiliti dalla legge 157/1992 (e quindi come tali conformi alla Direttiva 2009/147/CE ex art. 1 comma 4 L. n. 157/1992), si discostino anche da quelli suggeriti da autorevoli istituti di ricerca e consulenza sugli uccelli selvatici, nazionali ed internazionali;
Viste le indicazioni contenute nella "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla Legge Comunitaria 2009, art. 42", documento prodotto dall'ISPRA;
Considerato che il documento *"Key concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EEC on period of reproduction and prenuptial migration of huntable bird species in the EU.* (Concetti fondamentali dell'articolo 7(4) della Direttiva CE 79/409 sul periodo di riproduzione e migrazione prenuziale delle specie di uccelli cacciabili nella UE)" elaborato dal Comitato ORNIS, documento ufficialmente adottato dalla Commissione europea nel 2001 e successivi aggiornamenti, fornisce specie per specie e paese per paese, le date (decadi) di inizio e durata della riproduzione e di inizio della migrazione prenuziale*;*
Considerato che:

- sussistono dubbi sul grado di precisione di tali dati, poiché le analisi delle sovrapposizioni sono effettuate a livello nazionale e nei singoli Stati membri la circostanza che le varie regioni siano poste su latitudini differenti, con correlate difformità climatiche, determina normalmente sostanziali oscillazioni temporali nell'inizio della migrazione prenuziale, circostanza questa che rende ammissibile un certo grado di flessibilità nella fissazione dei periodi di caccia; tale concetto è chiaramente esplicitato anche nel documento di aggiornamento *Huntable bird species under the Birds Directive - Scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States Volume 1, al par. 3.2 dove viene riportato: "The fact that birds leave a wintering area does not necessarily mean that they start. their prenuptial migration. They can move to other wintering quarters because of changes in local ecological conditions, exhaustion of food resources, disturbance or changes in weather conditions. When migratory and sedentary birds of the same species coexist on the same wintering grounds, the identification of the start. of their prenuptial migration can be even more complex. Since these situations are more likely to occur in large countries, the Commission invited large Member States, where reliable information exists, to provide different data for different parts of their territory (maximum three parts) during the current update (cf. section 5.1)."*
- la Guida interpretativa, al paragrafo 2.7.10, poiché consta l'evidenza che varie regioni di un singolo stato membro siano poste su latitudini differenti e abbiano quindi correlate difformità climatiche in grado di determinare oscillazioni temporali nell'inizio della migrazione prenuziale, consente alle Regioni degli stati membri di discostarsi, nella fissazione delle stagioni di caccia, dai Key concepts nazionali, utilizzando dati scientificamente validi riferiti alla realtà regionale;
- in base ai paragrafi 2.7.2 e 2.7.9 della Guida interpretativa, la sovrapposizione di una decade tra il periodo della caccia e il periodo della migrazione prenuziale è considerata una sovrapposizione "teorica" o "potenziale" (in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione) e quindi tale da ammettere l'attività venatoria, mentre la sovrapposizione per periodi superiori ad una decade farebbe cessare l'incertezza e quindi si tratterebbe di una sovrapposizione "reale"; osservato al riguardo che se tali asserzioni fossero applicate con l'osservanza di un principio di cogenza assoluta non si potrebbe comprendere come in diversi Stati membri si continuino a tollerare per alcune specie

addirittura sovrapposizioni per più decadi. Emblematico, in tal senso, il caso del colombaccio per il quale si verifica una sovrapposizione in 13 Stati membri (fino a 15 decadi in Irlanda);

- il documento Key concepts e la Guida interpretativa sono i riferimenti tecnici per la corretta applicazione della Direttiva negli Stati membri pur non rientrando nell'ordinamento giuridico nazionale e comunitario;
- l'ISPRA, con la nota prot. n. 29844T-A 11 del 13 settembre 2010, avente ad oggetto "Interpretazione del documento "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42", ha comunicato alla Federazione Italiana della Caccia che: "rientra nelle facoltà delle Regioni l'eventuale utilizzo della sovrapposizione di una decade nella definizione delle date di apertura e chiusura della caccia rispetto a quanto stabilito dal documento "*Key Concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EEC on Period of Reproduction and prenuptial Migration of huntable bird Species in the EU*", considerato anche che questa possibilità è prevista dalla "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della Direttiva 2009/147/CE sulla conservazione degli uccelli selvatici";
- tale facoltà è stata riconosciuta anche nella risposta data alla interrogazione con richiesta di risposta scritta presentata dalla deputata europea Renata Briano (P. 005529 del 08 aprile 2015 "è il punto 2.7.10 della Guida alla disciplina della caccia dell'UE valutato dalla Commissione un riferimento legittimo e utilizzabile dalle regioni degli Stati membri?") dal Commissario Karmenu Vella a nome della Commissione in data 07 maggio 2015 ("In conformità del punto 2.7.10 summenzionato, le date delle stagioni venatorie regionali possono essere diverse da quelle previste dal documento sui «concetti fondamentali» stabilito a livello nazionale soltanto se è possibile dimostrare, ricorrendo a dati scientifici e tecnici, che nella regione interessata la nidificazione termina prima o la migrazione di ritorno inizia più tardi.");

Atteso che il 98 percento delle zone umide della regione Umbria di interesse fondamentale per lo svernamento ed il transito di specie di avifauna acquatica cacciabili, insiste all'interno di aree protette di interesse nazionale o regionale interdette all'attività venatoria, circostanza quest'ultima che rende praticamente ininfluente il "disturbo" arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie di cui trattasi;

Rilevato che la chiusura della caccia per le specie di uccelli acquatici è stata uniformata al 31 gennaio; non è quindi previsto alcuno scaglionamento delle chiusure in funzione delle diverse specie di questo gruppo. Si evidenzia inoltre che su 12 specie legate agli ambienti d'acqua cacciabili in Umbria, ben 6 cominciano la migrazione pre-nuziale, secondo il documento europeo Key Concepts, dopo la fine del mese di gennaio (fischione, mestolone, marzaiola, beccaccino, frullino, porciglione), mentre 5 (codone, canapiglia, folaga, alzavola e gallinella) cominciano la migrazione nella terza decade di gennaio, solo una specie (germano reale) inizia la migrazione prima della terza decade. Per questo, la caccia fino al 31 gennaio per 6 specie è completamente al di fuori della migrazione pre-nuziale, mentre per 5 specie viene utilizzata la decade di sovrapposizione prevista dalla guida interpretativa e definita dallo stesso ISPRA come facoltà delle Regioni. Fa eccezione il germano reale, per cui la guida interpretativa chiede esplicitamente di uniformare la chiusura di questa specie a quella delle altre anatre, viste le caratteristiche biologiche e demografiche della specie in Europa;

Considerato che le indicazioni sullo stato di conservazione delle specie di uccelli migratori, contenute nelle Linee guida ISPRA per la stesura dei calendari venatori (categorie SPEC) sono corrispondenti alle conclusioni del solo Ente BirdLife International, mentre la situazione demografica delle diverse specie di uccelli migratori va stabilita sulla base di tutte le fonti di letteratura internazionale, nazionale e regionale più aggiornate e non solo sui dati di BirdLife International;

Considerato che l'art. 7, comma 1, della legge n. 157/1992 qualifica l'ISPRA come "organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, le Regioni e le Province", la cui funzione istituzionale non può, pertanto, essere quella di sostituirsi alle Amministrazioni nel compimento delle proprie scelte in materia di caccia, ma quello di supportarla sotto il profilo squisitamente tecnico, va rilevato come l'istituto abbia carattere nazionale, cosicché può verificarsi la necessità di valutare le specifiche realtà regionali. Ne deriva che, il parere espresso dall'ISPRA ha carattere di obbligatorietà e non è vincolante, e pertanto può essere disatteso dall'Amministrazione regionale la quale ha però l'onere di farsi carico delle osservazioni procedimentali e di merito e di esprimere le valutazioni che l'hanno portata a disattendere il parere; tale principio è confermato in numerose sentenze tra le quali:

- la Sentenza 24 febbraio 2011 n. 02443/2011 della Sezione Prima Ter del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio riguardante il decreto del Presidente della G.R. del Lazio in data 9 agosto 2010, n. T0379 avente ad oggetto "Adozione del Calendario Venatorio regionale e regolamento per la stagione Venatoria 2010-2011 nel Lazio" e di ogni atto presupposto e/o connesso dispone tra l'altro: "*Che, come già specificato dalla Sezione nella propria Ordinanza dell'11 novembre 2010, l'art. 7 c. 1 della legge n. 157 del 1992 qualifica l'Ispra come "organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, le Regioni e le Province", la cui funzione istituzionale non può, pertanto, essere quella di sostituirsi alle Amministrazioni nel compimento delle proprie scelte in materia di caccia, ma quello di supportarla sotto il profilo squisitamente tecnico. Sotto tale profilo va, incidentalmente, rilevato come l'Istituto abbia carattere nazionale, cosicché può verificarsi la necessità di valutare le specifiche realtà regionali. Ne deriva che, applicando i principi generali in materia di rapporto tra provvedimento finale ed attività consultiva a carattere di obbligatorietà e non di vincolatività, il parere reso da tale Organo sul Calendario venatorio può essere disatteso dall'Amministrazione regionale, la quale ha, però, l'onere di farsi carico delle osservazioni procedimentali e di merito e, pertanto, di esprimere le valutazioni, che l'hanno portata a disattendere il parere";*
- la sentenza 10 ottobre 2011 n. 01508/2011 della Sezione Prima del Tribunale Amministrativo regionale per il Veneto riguardante la delibera della Regione Veneto D.G.R. n. 1041 del 12 luglio 2011 ha confermato le scelte gestionali dell'Amministrazione veneta in quanto supportate da adeguata motivazione;
- il suddetto indirizzo giurisprudenziale ha trovato ulteriore conferma nell'ordinanza n. 07586/2012 della Sezione Prima Ter del Tribunale Amministrativo regionale per il Lazio con cui, dando atto della consistenza delle motivazioni addotte a sostegno delle scelte operate dall'Amministrazione regionale, si respinge l'istanza cautelare per la sospensione del calendario venatorio per la stagione 2012-2013;
- la sentenza 17 ottobre 2013 n. 00523/2013 del Tribunale Amministrativo regionale per la Toscana riguardante la delibera della regionale n. 556 dell'8 luglio 2013 ha confermato le scelte dell'Amministrazione ribadendo che le stesse appaiono adeguatamente motivate in quanto supportate da riferimenti a precisi apporti scientifici che, in alcuni casi, sono più recenti delle Linee guida ISPRA per la stesura dei calendari venatori;
- il suddetto indirizzo giurisprudenziale ha trovato un'ulteriore conferma nella sentenza n. 01845/2014 della Sezione 1 Ter del Tribunale Amministrativo regionale per il Lazio;
- la sentenza 5 aprile 2017 n. 00271/2017 del Tribunale Amministrativo regionale per le Marche in cui è riportato "… per costante orientamento della Corte Costituzionale la disciplina statale che delimita i periodi in cui le Regioni possono autorizzare il prelievo venatorio, rappresenta il

nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica ritenuto vincolante per le stesse Regioni e Province autonome. Nella specie, il calendario venatorio marchigiano per la stagione 2016/2017 rispetta in linea generale i limiti previsti dalla L. n. 157/1992".

- Consiglio di Stato, Sez. III, n. 7182/2019: "la previsione del suddetto margine di flessibilità evincibile dai parr. 2.7.2. e 2.7.9. della Guida, n. d.e. non può che essere letta nel senso di assegnare ai periodi di sovrapposizione cristallizzati nel Key Concepts una valenza statistica di tipo probabilistico prudenziale suscettibile di prova contraria sulla scorta di elementi idonei ad evidenziare tempistiche riproduttive diverse maturate in specifiche Regioni";
- TAR Toscana, Sez. II, ordinanza n. 645/2019 sul calendario faunistico venatorio della Toscana 2019/2020;
- Consiglio di Stato, Sez. III, n. 8669/2019 sul calendario faunistico venatorio della Toscana 2018/2019;
- TAR Marche, Sez. I, ordinanza n. 451/2021 sul calendario faunistico venatorio della Regione Marche 2020/2021;

Considerato che:

- come affermato dal TAR del Lazio (Sez. I ter, n. 02443/2011) "l'art. 7 c. 1 della legge n. 157 del 1992 qualifica l'ISPRA come "organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, le Regioni e le Province", la cui funzione istituzionale non può, pertanto, essere quella di sostituirsi alle Amministrazioni nel compimento delle proprie scelte in materia di caccia, ma quello di supportarla sotto il profilo squisitamente tecnico. Sotto tale profilo va, incidentalmente, rilevato come l'Istituto abbia carattere nazionale, cosicché può verificarsi la necessità di valutare le specifiche realtà regionali."
  - tale necessità appare indifferibile per il territorio italiano ove, per la sua conformazione, sono ben marcate le diversità territoriali, ambientali e climatiche delle varie Regioni tanto che l'articolo 7, comma 2, L. 157/1992 ha previsto che l'ISPRA debba dotarsi di una efficace organizzazione su base territoriale costituendo apposite Unità Operative Tecniche Consultive che al contrario non sono mai state istituite con la conseguenza che l'Istituto non appare in grado di supportare adeguatamente le singole calendarizzazioni regionali dell'attività venatoria;
  - nel parere dell'ISPRA prot. n. 145878 del 14 giugno 2023 neppure sono rinvenibili, come invece espressamente stabilito dall'art. 7 comma 3 L. n. 157/1992, i dati assunti dall'Istituto con specifico riferimento al territorio umbro, né le collaborazioni con omologhi Istituti stranieri di Stati con termini di diretto riferimento al territorio umbro, né i contributi richiesti all'Università Umbra e ad altri Organismi di ricerca, né le verifiche effettuate sui risultati delle ricerche e dei monitoraggi effettuati dalla Regione Umbria sul proprio territorio né, cosa ancor più grave in quanto specificatamente previsto dalla vigente normativa (art. 18 c.2 della L. n. 157/92), è stato sentito l'Osservatorio Faunistico regionale prima dell'emissione del parere;

Rilevato che con PEC n. 84675 del 30/03/2026, la Regione Umbria ha trasmesso a ISPRA, per l'espressione del parere obbligatorio, il Calendario Venatorio 2026/2027, preadottato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 294 del 25 marzo 2026;

Acquisito il parere sopracitato al protocollo regionale n. 103505 del 23/04/2026 (prot. n. 21760 del 22 aprile 2026);

Preso atto del parere del Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale alla bozza di Calendario Venatorio 2026/2027 (PEC 85278 del 28/04/2026) che riporta, in sintesi, quanto segue:

“**parere favorevole** alla proposta di calendario avanzata dalla Regione Umbria per le seguenti specie: allodola (*Alauda arvensis*), merlo (*Turdus merula*), colombaccio (*Columba palumbus*), germano reale (*Anas platyrhynchos*), alzavola (*Anas crecca*), fischione (*Mareca penelope*), mestolone (*Spatula clypeata*), marzaiola (*Spatula querquedula*), frullino (*Lymnocryptes minimus*), beccaccino (*Gallinago gallinago*), cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*), gazza (*Pica pica*), ghiandaia (*Garrulus glandarius*), fagiano (*Phasianus colchicus*), porciglione (*Rallus aquaticus*), quaglia (*Coturnix coturnix*), gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*), folaga (*Fulica atra*), codone (*Anas acuta*), canapiglia (*Mareca strepera*), pernice rossa (*Alectoris rufa*), starna (*Perdix perdix*), tordo sassello (*Turdus iliacus*), cesena (*Turdus pilaris*), lepre (*Lepus europaeus*), coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*), Silvilago-minilepre (*Sylvilagus floridanus*) e volpe (*Vulpes vulpes*), in quanto in linea con il dettato dell'articolo 18 della legge 157/92. Risultano altresì in linea con le previsioni normative e le indicazioni ISPRA le scelte relative al prelievo in selezione degli ungulati selvatici cervo
(*Cervus elaphus*), daino (*Dama dama*), capriolo (*Capreolus capreolus*) e cinghiale (*Sus scrofa*) nonché il periodo di prelievo del cinghiale in forma collettiva (braccata e girata).
Parere favorevole formulando le seguenti raccomandazioni: presenza in delibera finale di emanazione di motivazioni idonee a giustificare i punti relativi ai periodi indicati per le specie: tordo bottaccio (*Turdus philomelos*) (31 gennaio invece del 10 gennaio) e beccaccia (*Scolopax rusticola*) (31 gennaio invece del 10 gennaio) in applicazione dei paragrafi 2.7.3, 2.7.10 e 2.7.12 della Guida alla Disciplina della Caccia UE che stabiliscono l'utilizzo di dati scientifici in discostamento dal dato K.C. nazionale come ad esempio pubblicazioni scientifiche, dati di monitoraggio ulteriori rispetto all'inanellamento quali ad esempio la telemetria satellitare e la bioacustica o dati di *citizen science*.
Preso atto del parere favorevole della III Commissione Consiliare permanente, n. 523 del 13 maggio 2026, acquisito ai sensi dell’art. 32, comma 1, della LR 14/1994;
Dato atto che con Determinazione Dirigenziale n. 4729 del 13/05/2026 è stato acquisito il parere favorevole della procedura di VIncA, prevista dal DPR n. 357/1997 e s.m. e i.;
Visto il Regolamento (UE) 2021/57 “recante modifica dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il piombo contenuto nelle munizioni utilizzate all’interno o in prossimità di zone umide” entrato in vigore il 15 febbraio 2023;
Considerato che l’apertura alla terza domenica di settembre risulta compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento “Key Concepts” per quasi tutte le specie indicate nel Calendario venatorio;
Ritenuto di dover motivare sotto il profilo normativo e tecnico-scientifico le scelte effettuate per la predisposizione dell’allegato Calendario venatorio in difformità del parere dell’ISPRA prot. n. 21760 del 22 aprile 2026, sulla base della normativa regionale, nazionale e comunitaria e dei dati rilevati nei diversi documenti scientifici e delle banche dati dell’Osservatorio Faunistico regionale, si esplicitano in dettaglio per ogni specie/argomento le seguenti considerazioni:

A) SPECIE CACCIABILI E PERIODI

- Indicazioni di carattere generale

Il parere ISPRA raccomanda di posticipare l’apertura della caccia al 1 ottobre, ad eccezione di Corvidi, colombaccio e Ungulati, senza indicare studi né dati sperimentali a sostegno della proposta che

dimostrino un effetto negativo dell'apertura della caccia alle specie citate alla terza domenica di settembre.
Con particolare riferimento alle motivazioni ISPRA, si fa presente quanto segue:

1. "specie ancora impegnate nella riproduzione": le specie oggetto di caccia che nidificano in Umbria vengono tutte prelevate al di fuori del periodo riproduttivo, che include anche le cure parentali. Solo per le specie starna e allodola (fine del periodo riproduttivo alla III decade settembre) l'apertura viene anticipata tenendo conto della decade consentita dalla Guida alla Disciplina della Caccia UE, e ritenuta facoltà delle regioni da ISPRA e MASE.
2. "più efficace svolgimento della vigilanza": non si comprende perché, e sulla base di quali dati, prima del 1 ottobre, ISPRA debba considerare di scarsa efficacia l'azione della vigilanza della Regione Umbria.
3. Si fa inoltre presente che i documenti europei KC e Guida alla disciplina della caccia, consentirebbero l'apertura della caccia a numerose specie già dalla fine di agosto, come effettivamente avviene in altri Stati membri e che pertanto la data di apertura dalla terza domenica di settembre è già prudenziale e posticipata rispetto a quanto la Direttiva 2009/147/CE consentirebbe. Peraltro, nel periodo 20-30 settembre il prelievo venatorio è limitato a sole 5 giornate fisse di caccia.
4. Per quanto riguarda l'esercizio delle caccia in forma vagante, nei mesi di settembre e gennaio, si torna ad evidenziare che nel mese di settembre sono previste esclusivamente 5 giornate di caccia e in quello di gennaio la caccia alla selvaggina migratoria è consentita esclusivamente da appostamento fisso o temporaneo.
5. In merito alla caccia da appostamento "dal 21 gennaio 2027" si precisa che sono fruibili solo 8 giornate di caccia dal 21 al 31 gennaio 2027; considerata la breve finestra temporale e che solamente circa il 2,5 percento degli appostamenti ricade entro un raggio di 500 metri dalle ZPS presenti della regione Umbria, si ritiene ininfluente il disturbo arrecabile.
   Per quanto riguarda il disturbo prodotto dalla caccia da appostamento alle specie di rapaci rupicoli nel suddetto periodo, oltre alle considerazioni sopra esposte in merito alla durata del disturbo, si fa presente che in Umbria le specie di rapaci rupicoli presenti sono: aquila reale, lanario, pellegrino e gheppio. Per queste specie la deposizione avviene nei seguenti periodi (dati rilevati dal Quaderno di Conservazione della Natura n. 21 a cura di Mario Spagnesi e Lorenzo Serra pubblicato dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica): aquila reale marzo-aprile, gheppio aprile-maggio, lanario fine gennaio-fine marzo, pellegrino fine febbraio-metà aprile. Si consideri inoltre che circa lo 0,05% degli appostamenti presenti in Umbria ricade entro il raggio di 500 metri da uno dei 44 siti di nidificazione risultanti dal monitoraggio condotto dall'Osservatorio Faunistico regionale per le specie aquila reale, lanario e pellegrino. Le distanze degli appostamenti fissi, rilasciati con autorizzazioni di durata fino a sei anni, sono stabilite dall'art. 24 della LR 14/1994.

• **Quaglia *(Coturnix coturnix)***

Si ritiene di consentirne il prelievo venatorio dal 20 settembre al 8 novembre in considerazione:

- della normativa vigente (*ex* art. 18, comma 1, lett. a), della legge n. 157/92) che prevede la apertura dalla terza domenica di settembre e la chiusura al 31 dicembre;
- del fatto che non c'è sovrapposizione con il periodo di riproduzione, indicato nella scheda n. 36 del documento "Key concepts of article 7(4) of Directive 79/409/CE".

- di quanto riportato nella “Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42 “in cui si evidenzia che il periodo di caccia compreso tra il 15 settembre ed il 31 dicembre risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento “Key Concepts” (2° decade di settembre);
- dei dati riportati nel dossier “Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio” redatto dall’Ispra nel gennaio 2009 per la revisione della legge n. 157/92 e consegnato alla Commissione ambiente del Senato. Per questa specie si rileva (pag. 72): “*Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale (terza domenica di settembre - 31 dicembre) risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico”*;

• **Coniglio selvatico *(Oryctolagus cuniculus)***

Si ritiene di consentirne il prelievo venatorio dal 20 settembre al 31 dicembre, in considerazione:
- della normativa vigente (*ex* art. 18, comma 1, lett. a), della legge n. 157/92);
- della opportunità di uniformare l’avvio del prelievo venatorio con le altre specie di piccola selvaggina stanziale.

Non si comprende per quale motivo la pianificazione del prelievo risulti particolarmente urgente, visto che le ultime segnalazioni di coniglio selvatico in Regione risalgono al 2000 (sito web “Fauna umbra on-line”).

• **Fagiano (*Phasianus colchicus*)**

Si ritiene di consentirne il prelievo venatorio per il maschio dal 20 settembre al 31 dicembre e per la femmina dal 20 settembre al 30 novembre, in considerazione:
- che la specie è in buono stato di conservazione a livello europeo (non SPEC);
- della normativa vigente (*ex* art. 18, comma 1, lett. b), della legge n. 157/92) che prevede la apertura dalla terza domenica di settembre e la chiusura al 31 gennaio;
- che le covate tardive devono essere considerate eccezioni rispetto al normale periodo riproduttivo primaverile ed in quanto tali devono considerarsi percentualmente poco significative;
- di quanto riportato nella “Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42 “redatta dall’Ispra in cui si evidenzia che il periodo di caccia compreso tra il 20 settembre ed il 30 novembre risulta compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento “Key Concepts” (2° decade di settembre) (pag. 12); inoltre nel parere ISPRA viene condizionato il prolungamento della caccia alla specie nel mese di dicembre con le stesse prescrizioni previste dalla Guida per la stesura dei calendari per il mese di gennaio. Nella Guida si afferma infatti che: *“L’eventuale prolungamento della caccia al mese di gennaio risulta accettabile solo nelle unità territoriali di gestione (Aziende faunistico-venatorie, eventuali distretti nell’ambito degli ATC) che attuano il monitoraggio standardizzato della popolazione, la stima dell’incremento utile annuo, la stesura di un piano di prelievo commisurato alla dinamica della popolazione e l’adozione di meccanismi di controllo del prelievo che consentano il rispetto del piano programmato.”* (pag. 12), accettando implicitamente la possibilità di prelievo nel mese di dicembre, considerato anche il fatto che non viene esplicitata la motivazione per la quale

dovrebbe essere sospesa la caccia nel mese di dicembre, rendendo impossibile una corretta valutazione e possibili elaborazioni di tesi che possano confutare e motivare scelte alternative;
- del fatto che il periodo di prelievo è coerente con quello di riproduzione, indicato nella scheda n. 37 del documento "*Key concepts of article 7(4) of Directive 79/409/CE*";
- del fatto che comunque, essendo una specie poligama, in un'ottica di ottimizzazione della gestione e di miglioramento delle capacità riproduttive delle popolazioni il prelievo venatorio nel mese di dicembre è consentito solo per il maschio mentre per la femmina termina il 30 novembre;

• **Merlo *(Turdus merula)***

Si ritiene di consentirne il prelievo venatorio dal 20 settembre al 31 dicembre così come previsto:
- dall'art. 18 della legge n. 157/92;
- dal documento "Key concepts of article 7(4) of Directive 79/409/CE";

Inoltre considerato che:
- la specie è classificata "*Least concern*" in incremento dall'International Union for Conservation of Nature (2021), ovvero la categoria di specie animali a più basso
- rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse;
- la specie è valutata in aumento moderato come popolazione nidificante nel Monitoraggio degli uccelli nidificanti in Umbria (2001-2025): aggiornamento degli andamenti delle specie comuni e degli indicatori dello stato di conservazione dell'avifauna;
- nel parere ISPRA, nonostante le condizioni favorevoli della popolazione sopra descritte, l'indicazione di posticipare l'apertura al 1 ottobre perché "*in settembre il prelievo nei confronti del merlo risulta principalmente a carico della popolazione nidificante in ambito locale*" non trova riscontro in quanto riportato nei *key concept* che stabiliscono il termine della riproduzione al 31 agosto;
- la limitazione di esercizio dell'attività venatoria a questa specie esclusivamente da appostamento nel mese di settembre non è giustificata da elementi di natura tecnica o biologica, considerata anche l'apertura generale a tutte le specie.

• **Starna (*Perdix perdix*)**

Si ritiene di consentirne il prelievo venatorio dal 20 settembre al 31 dicembre, in considerazione:
- della normativa vigente (*ex* art. 18, comma 1, lett. a) della legge n. 157/92) che prevede la apertura dalla terza domenica di settembre e la chiusura al 31 dicembre;
- di quanto enunciato dal paragrafo 2.7.10 della "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici", che prevede ove: "...si verifica una sovrapposizione dei periodi di caccia stabiliti a livello regionale con i periodi della riproduzione o della migrazione di ritorno a livello nazionale, è possibile dimostrare, ricorrendo a dati scientifici e tecnici, che in effetti non si verifica alcuna sovrapposizione in quanto nella regione interessata la nidificazione termina prima...". A tal proposito i dati registrati nell'attuazione del Progetto Starna approvato con D.G.R. n. 1203 del 6 settembre 2010 dimostrano che nelle coppie immesse sul territorio la schiusa è avvenuta nel periodo fine maggio-primi di giugno e di conseguenza la prevista apertura alla terza domenica di settembre non determina alcuna sovrapposizione rispetto al periodo di riproduzione e

dipendenza (art. 7 paragrafo 4 della Direttiva 147/2009/CE), comprovato anche da quanto riportato nella scheda n. 35 del documento “Key concepts of article 7(4) of Directive 79/409/CE” che stima per questa specie una dipendenza dei giovani di 60 giorni;

- del punto che precede e del documento tecnico n. 14 “La starna” dell’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (febbraio 1993) secondo il quale “L’inizio della deposizione ha luogo generalmente a partire dalla fine di aprile con un picco nella prima metà di maggio.” (pag. 21); “Le prime uova schiudono tra la fine di maggio ed i primi di giugno con il picco di schiusa che generalmente si colloca nell’ultima decade del mese di giugno.” (pag. 22). Considerata pertanto una dipendenza dei giovani dai genitori di 60 giorni, il periodo di allevamento si concluderebbe verso la fine di agosto-primi di settembre. A seconda delle annate e in relazione alle condizioni climatiche vi può essere un leggero anticipo o ritardo dell’inizio della deposizione;
- in merito al fatto che la specie è oggetto di attività di ripopolamento nel territorio regionale e che “*sul territorio regionale non sono presenti popolazioni naturali in grado di sostenere forme anche ridotte di prelievo*” si evidenzia che tali nuclei, sebbene non in grado di sostenere un eventuale prelievo, sono presenti sostanzialmente all’interno di aree protette, come rilevato dal Secondo Atlante ornitologico dell’Umbria. Pertanto il prelievo non inficia la possibilità di caccia nel territorio libero laddove la specie sia presente anche a seguito di ripopolamento.
- peraltro nel territorio regionale sono già stati istituiti due distretti di gestione della piccola selvaggina stanziale relativi alla specie in questione ove i prelievi saranno subordinati a censimenti e piani di abbattimento.

• **Pernice rossa (*Alectoris rufa*)**

Si ritiene di consentirne il prelievo venatorio dal 20 settembre al 31 dicembre, in considerazione:

- che le osservazioni dell’ISPRA sulla specie alloctona pernice rossa sono ridimensionate dal fatto che la popolazione di tale specie è fortemente limitata e localizzata; difatti le aree in cui si può rilevare una presenza costante per tutto l’anno, sono molto circoscritte ed interessano solo il 5,9 % delle tavolette IGM ricomprese nella regione, (Velatta F., Magrini M., Lombardi G., 2019. Secondo Atlante Ornitologico dell’Umbria. Distribuzione regionale degli uccelli nidificanti e svernanti. Regione Umbria, Perugia, 518 pp.). Nel citato Atlante si rileva inoltre una contrazione, come risulta dal confronto della situazione con il precedente Atlante Ornitologico della Regione Umbria. In merito al paventato rilascio in natura di contingenti provenienti da allevamento si fa rilevare che nel Piano Faunistico Venatorio Regionale è specificatamente vietato il ripopolamento con capi di questa specie, e pertanto il prelievo effettuato durante la stagione venatoria favorisce, come comprovato dalla contrazione dell’areale, una attività di diminuzione numerica dei nuclei esistenti e quindi attraverso il prelievo venatorio si esercita una attività di controllo ed eradicazione della specie come suggerito nel parere ISPRA.

• **Silvilago (*Silvilagus floridanus*)**

Si ritiene di consentirne il prelievo venatorio dal 20 settembre al 31 dicembre, in considerazione:

- della normativa vigente (*ex* art. 18, comma 1, lett. a), della legge n. 157/92);
- della opportunità di uniformare l’avvio del prelievo venatorio con le altre specie di piccola selvaggina stanziale;

- del fatto che per la sua alloctonia, al fine di eradicare la specie non è stato imposto alcun limite di carniere e il prelievo venatorio si considera l'unico metodo efficace per la sua eliminazione, ferma restando la necessità dell'adozione di specifici programmi di intervento sui territori protetti e una accurata attività di controllo per evitare possibili immissioni illecite.

• **Allodola (*Alauda arvensis*)**

Conformemente a quanto disposto dal "Piano di gestione nazionale per l'Allodola" approvato dalla Conferenza Stato-Regioni il 15 febbraio 2018, si intende consentire il prelievo venatorio della specie allodola dal 1 ottobre al 31 dicembre.
La Regione Umbria, secondo un approccio precauzionale, già dalla Stagione Venatoria 2024/2025 ha ritenuto opportuno dimezzare i carnieri giornalieri e stagionali rispettivamente a 5 e 25 capi, rispetto ai 10 e 50 stabiliti dal Piano di gestione nazionale.
Si precisa inoltre che l'implementazione di misure agroambientali, finalizzate alla conservazione dell'habitat della specie, ha seguito nell'ambito degli Interventi del Complemento di Sviluppo rurale per l'Umbria 2023-2027.

• **Alzavola (*Anas crecca*), Canapiglia (*Mareca strepera*), Codone (*Anas acuta*)**

Si ritiene di consentirne il prelievo venatorio dal 20 settembre al 31 gennaio, in considerazione:

- della normativa vigente (*ex* art. 18, comma 1, lett. b), della legge n. 157/92) che prevede la chiusura al 31 gennaio;
- dei dati riportati nel dossier "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio" redatto dall'Ispra nel gennaio 2009 per la revisione della legge n. 157/92 e consegnato alla Commissione ambiente del Senato. Per queste specie si rileva: **Alzavola** (pag. 14): "*Fenologia della migrazione: la migrazione post-riproduttiva si svolge tra agosto e dicembre, con picchi in ottobre e novembre, e quella* ***primaverile ha luogo tra febbraio ed aprile****, con la massima consistenza in marzo.*" e pertanto per questa specie la chiusura del prelievo venatorio al 31 gennaio non comporterebbe nemmeno la sovrapposizione di una decade con la migrazione prenuziale.
  Canapiglia (pag. 9): "*Fenologia della migrazione: la specie è migratrice regolare, con movimenti tra settembre e metà dicembre (picco ottobre novembre) e metà gennaio e aprile. …Successivamente si assiste ad una diminuzione delle ricatture fino all'inizio di gennaio, seguita da un incremento nelle ultime due decadi del mese,* ***con un massimo stagionale nella terza.***" e pertanto ipotizzando l'inizio della migrazione prenuziale nella terza decade di gennaio, come anche riportato nei KC aggiornati al 2021, applicando la sovrapposizione di una decade per la chiusura, come previsto al paragrafo 2.7.2 del documento "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici" il termine del prelievo venatorio è possibile al 31 gennaio;
  Codone (pag. 24): "*Fenologia della migrazione: la migrazione post-riproduttiva si osserva tra settembre e metà dicembre (picco tra metà ottobre e metà novembre) mentre quella pre-riproduttiva* ***ha inizio a fine gennaio e termina ad aprile****, con il massimo delle presenze da metà febbraio a marzo.*" e pertanto per questa specie la chiusura del prelievo venatorio al 31 gennaio non comporterebbe alcuna sovrapposizione con la migrazione prenuziale;
- del fatto che la sovrapposizione di una decade con il periodo di migrazione prenuziale, indicato nella scheda n. 12 dell'aggiornamento 2021 del documento "Key concepts of article 7(4) of

Directive 79/409/CE" (Codone e Canapiglia) e dell'aggiornamento del febbraio 2025 (Alzavola), è permessa dal paragrafo 2.7.2 del documento "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici" e pertanto la fine del prelievo può avvenire nella terza decade di gennaio.

- Per quanto riguarda il Codone sono di tutta evidenza pubblicazioni scientifiche che provano l'inizio della migrazione prenuziale dal mese di febbraio come ad esempio: "*Fenologia della migrazione del Codone (Anas acuta)*" P. Bocchini (Angra Onlus), 2018 che indica la II decade di febbraio. Inoltre nella tabella riepilogativa dei periodi di migrazione prenuziale/riproduzione indicati da tutti gli stati membri (*"Huntable bird species under the Birds Directive - scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States - Species accounts"* pag. 28) si rileva che in tutti gli altri stati europei (escluso Cipro e Italia) la migrazione prenuziale inizia tra la prima decade di febbraio e la terza di marzo.

• Folaga (*Fulica atra)*

Si ritiene di consentirne il prelievo venatorio dal 21 settembre al 31 gennaio, in considerazione:

- della normativa vigente (*ex* art. 18, comma 1, lett. b), della legge n. 157/92) che prevede la chiusura al 31 gennaio;
- dei dati riportati nel dossier "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio" redatto dall'Ispra nel gennaio 2009 per la revisione della legge n. 157/92 e consegnato alla Commissione ambiente del Senato. Per queste specie si rileva (pag. 92): "*Fenologia della migrazione: la migrazione post-riproduttiva ha inizio alla fine di agosto e termina in novembre, con lo sviluppo massimo da metà ottobre a tutto novembre; la* ***migrazione di ritorno ai quartieri riproduttivi ha luogo tra febbraio e la metà di aprile***." e pertanto per questa specie la chiusura del prelievo venatorio al 31 gennaio non comporta nemmeno la sovrapposizione con la migrazione prenuziale;
- di quanto riportato nella "Relazione tecnico-scientifica sull'individuazione delle decadi riferite all'Italia nel documento "Key concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EEC" a cura di Andreotti A., Serra L., Spina F. INFS 2004: "*La letteratura scientifica relativa all'Italia e contenuta nei Key Concepts Document indica chiaramente che la folaga migra (verso nord) nel mese di FEB"* (pag. 24);
- del fatto che la sovrapposizione di una decade con il periodo di migrazione prenuziale, indicato nella scheda n. 42 dell'aggiornamento 2021 del documento "Key concepts of article 7(4) of Directive 79/409/CE", è permessa dal paragrafo 2.7.2 del documento "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici" e pertanto la fine del prelievo può avvenire nella terza decade di gennaio;
- del criterio di omogeneità unificando la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia dei Rallidi.

Per la folaga, inoltre, l'individuazione della terza decade di gennaio come riferimento dell'inizio della migrazione prenuziale, secondo quanto riportato nel documento "*Huntable bird species under the Birds Directive - scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States - References provided by the Member States for the reported periods"*, dove sono elencati i riferimenti scientifici forniti dagli stati per l'aggiornamento dei KC, è stato effettuato sulla base di riferimenti bibliografici di lavori pubblicati tra il 1986 ed il 2008 (pag.86) e non c'è alcun riferimento di dati rilevati successivamente al 2014. Si noti che il riferimento sopra citato *("Sintesi dello*

stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio" **redatto dall'Ispra**) in cui viene indicato il periodo di febbraio-aprile per la migrazione prenuziale è del 2009 e quindi successivo ai lavori citati nella revisione dei KC 2021 (1986-2008).
Inoltre nella tabella riepilogativa dei periodi di migrazione prenuziale/riproduzione indicatida tutti gli stati membri ("*Huntable bird species under the Birds Directive – scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in theMember States - Species accounts*" pag. 88) si rileva che in tutti gli altri stati europei (escluso Malta Portogallo e Italia) la migrazione prenuziale inizia tra la prima decade di febbraio e la terza di marzo.

• **Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*)**

Si ritiene di consentirne il prelievo venatorio dal 20 settembre al 31 gennaio, in considerazione:

- che la specie è in buono stato di conservazione a livello europeo (non SPEC), Least Concern (LC) ai sensi della European Red List of Birds 2021 (BirdLife International);
- della normativa vigente (*ex* art. 18, comma 1, lett. b), della legge n. 157/92) che prevede la apertura del prelievo venatorio alla terza domenica di settembre e la chiusura al 31 gennaio;
- del fatto che la sovrapposizione di una decade con il periodo di migrazione prenuziale, indicato nella scheda n. 41 dell'aggiornamento 2021 del documento "Key concepts of article 7(4) of Directive 79/409/CE", è permessa dal paragrafo 2.7.2 del documento "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici" e pertanto la fine del prelievo può avvenire nella terza decade di gennaio;
- del criterio di omogeneità unificando la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia dei Rallidi.

Inoltre per la **Gallinella d'acqua** lo spostamento della decade di riferimento dell'inizio della migrazione prenuziale dalla prima decade di marzo, come riportata nei precedenti KC del 2014, alla terza decade di gennaio, secondo quanto riportato nel documento *"Huntable bird species under the Birds Directive - scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States – References provided by the Member States for the reported periods*", dove sono elencati i riferimenti scientifici forniti dagli stati per l'aggiornamento dei KC, è stato effettuato sulla base di riferimenti bibliografici di lavori pubblicati tra il 1986 ed il 1999 (pag. 83) e non c'è alcun riferimento di dati rilevati successivamente al 2014 e quindi non si capisce sulla base di quali lavori scientifici sia stato deciso l'anticipo del periodo di migrazione prenuziale.
Inoltre nella tabella riepilogativa dei periodi di migrazione prenuziale/riproduzione indicati da tutti gli Stati membri (*"Huntable bird species under the Birds Directive – scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States - Species accounts"* pag. 86) si rileva che in tutti gli altri Stati europei (escluso Cipro e Italia) la migrazione prenuziale inizia tra la seconda decade di febbraio e la prima di aprile. Tale mancanza di coerenza è rilevata nello stesso documento.

• **Fischione (*Mareca penelope*), Mestolone (*Spatula clypeata*), Marzaiola (*Spatula querquedula*), Beccaccino (*Gallinago gallinago*), Porciglione (*Rallus acquaticus),* Frullino (*Lymnocryptes minimus*)**

Si ritiene di consentirne il prelievo venatorio dal 20 settembre al 31 gennaio in considerazione:

- della normativa vigente (*ex* art. 18, comma 1, lett. b), della legge n. 157/92) che prevede la apertura del prelievo venatorio alla terza domenica di settembre e la chiusura al 31 gennaio;
- del documento “Key concepts of article 7(4) of Directive 79/409/CE”, in cui il prelievo venatorio protratto fino alla fine del mese di gennaio è ritenuto possibile, non essendoci sovrapposizione con il periodo di migrazione prenuziale.

• **Germano Reale (*Anas platyrhynchos*)**

Si ritiene di consentirne il prelievo venatorio dal 20 settembre al 31 gennaio, in considerazione:

- che la specie è in buono stato di conservazione a livello europeo (non SPEC), “Least Concern” (LC) ai sensi di European Red List of Birds 2021 (BirdLife International);
- della normativa vigente (*ex* art. 18, comma 1, lett. b), della legge n. 157/92) che prevede la chiusura al 31 gennaio;
- il documento “Monitoraggio degli uccelli nidificanti in Umbria (2001-2025): aggiornamento degli andamenti delle specie comuni e degli indicatori dello stato di conservazione dell’avifauna” prodotto con dati raccolti in periodo primaverile nell’intero territorio regionale riporta una tendenza della specie in “aumento moderato”;
- dei dati riportati nel dossier “Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio” redatto dall’Ispra nel gennaio 2009 per la revisione della legge n. 157/92 e consegnato alla Commissione ambiente del Senato. Per questa specie si rileva (pag. 21): “*Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale (terza domenica di settembre-31 gennaio) non è coincidente con le indicazioni contenute nel documento ORNIS della Commissione europea (vedi tabella a pag. 171) che prevederebbero una chiusura anticipata al 31 dicembre. Va tuttavia osservato che il buono stato di conservazione della specie in Europa e l’elevata consistenza della popolazione svernante in Italia permettono la prosecuzione dell’attività di prelievo fino al termine previsto, senza che questo possa verosimilmente incidere in maniera significativa sullo status della popolazione stessa. Il mantenimento dell’attuale data di chiusura della caccia appare, infatti, accettabile in funzione della necessità di adottare tempi e modi di prelievo omogenei per le diverse specie, nell’ambito del gruppo degli Anatidi, poiché il disturbo originato dall’attività venatoria rappresenta un elemento critico per questi animali che hanno abitudini fortemente gregarie, formano stormi polispecifici e frequentano ambienti aperti. Da ciò l’opportunità di concentrare l’attività venatoria in maniera uniforme, nel periodo di più elevata tollerabilità per la maggior parte delle specie, evitando qualsiasi prelievo nei periodi di ammissibilità solo parziale.*”
- della guida interpretativa che chiede esplicitamente di uniformare la chiusura di questa specie a quella delle altre anatre, viste le caratteristiche biologiche e demografiche della stessa in Europa.

In linea generale, riguardo ai periodi di caccia agli uccelli acquatici si fa presente che il Ministero dell’Ambiente, nell’ambito della Procedura EU PILOT 6955/ENVI/2014, nulla ha eccepito alle Regioni italiane in relazione alla data di apertura alla terza domenica di settembre né alla data di chiusura al 31 gennaio, in quanto del tutto compatibili con la Direttiva 147/2009/CE e i documenti interpretativi di questa “Key Concepts” e “Guida alla disciplina della Caccia” ritenendo quindi la decade di sovrapposizione un legittimo passaggio per l’armonizzazione delle stagioni venatorie al fine di uniformare le date di apertura e chiusura per gruppi di specie. Come indicato nel parere ISPRA relativo al Calendario 2026/2027, la chiusura del prelievo venatorio per l’avifauna acquatica cacciabile andrebbe anticipata al 20 gennaio. Tale anticipazione deriva dalla necessità, secondo ISPRA, di

fissare la data di chiusura in modo da tutelare le specie che iniziano più precocemente la migrazione di ritorno. Pertanto, sempre secondo il parere ISPRA, la chiusura del prelievo per la specie Alzavola, Canapiglia, Codone, Folaga e Gallinella d'acqua indicata al 20 gennaio andrebbe applicata a tutti gli acquatici senza tenere conto della decade di sovrapposizione consentita dal paragrafo 2.7.2 del documento "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici". Oltre alle considerazioni già riportate nei punti che precedono, come già più volte indicato, il 98 percento delle zone umide regionali, insiste all'interno di aree protette di interesse nazionale o regionale interdette all'attività venatoria. La bassissima pressione venatoria esercitata nella Regione Umbria, è comprovata anche dal carniere complessivo degli acquatici che costituiscono mediamente meno del 2% del carniere totale di avifauna. Il prolungamento del prelievo degli uccelli acquatici oltre il 20 gennaio 2027 non è in contrasto con il comma 1 *bis* dell'art. 18 della legge 157/1992, in quanto la calendarizzazione del prelievo, tutela il periodo di riproduzione delle specie. Il termine del prelievo al 31 gennaio non contrasta nemmeno con il comma 4, art. 7, della Direttiva 2009/147/CE che prevede che gli Stati membri si accertino che l'attività venatoria rispetti i principi di una saggia utilizzazione e di una regolazione ecologicamente equilibrata delle specie di uccelli interessate e sia compatibile, per quanto riguarda la popolazione delle medesime, in particolare delle specie migratrici, conciliando esigenze ecologiche, scientifiche, culturali, economiche e ricreative.

• Ghiandaia (*Garrulus glandarius*), Cornacchia grigia (*Corvus cornix*), Gazza (*Pica pica*)

Si intende consentirne il prelievo dal 20 settembre 2026 al 31 gennaio 2027, in considerazione:

- della normativa vigente (*ex* art. 18, comma 1, lett. b), della legge n. 157/92) che prevede la apertura del prelievo venatorio alla terza domenica di settembre e la chiusura al 31 gennaio;
- che le specie sono in buono stato di conservazione a livello europeo (non SPEC), Least Concern (LC) ai sensi della European Red List of Birds 2021 (BirdLife International);
- del documento "Monitoraggio degli uccelli nidificanti in Umbria (2001-2025): aggiornamento degli andamenti delle specie comuni e degli indicatori dello stato di conservazione dell'avifauna" prodotto con dati raccolti in periodo primaverile nell'intero territorio regionale riporta una tendenza delle specie ghiandaia e gazza in "aumento moderato";
- dell'aggiornamento dei risultati 2025 del progetto Farmland Bird Index (LIPU) che riporta la cornacchia grigia in "incremento moderato" nel periodo 2000-2025

Per quanto riguarda la limitazione di esercizio dell'attività venatoria esclusivamente da appostamento nei mesi di settembre e gennaio, si fa presente che nel mese di settembre sono consentite solo cinque giornate di caccia. Le distanze degli appostamenti fissi, rilasciati con autorizzazioni di durata fino a sei anni, sono stabilite dall'art. 24 della LR 14/1994.

• Colombaccio (*Columba palumbus*)

Per il Colombaccio *(Columba palumbus),* si ritiene di consentirne il prelievo venatorio dal 20 settembre al 31 dicembre e solo da appostamento dal 2 al 31 gennaio, in considerazione:

- della normativa vigente (*ex* art. 18, comma 1, lett. b), della legge n. 157/92) che prevede la apertura del prelievo venatorio alla terza domenica di settembre;

- che è in buono stato di conservazione a livello europeo: BirdLife International (anno 2021) classifica la specie come “Least Concern (LC)” e ritiene in incremento la popolazione;
- della consistente popolazione nidificante nella nostra regione: il monitoraggio degli uccelli nidificanti in Umbria (2001-2025) considera la specie in forte aumento;
- che nel documento “Key concepts of article 7(4) of Directive 79/409/CE”, il prelievo venatorio protratto fino alla fine del mese di gennaio è ritenuto possibile, non essendoci sovrapposizione con il periodo di migrazione prenuziale;
- che nella “Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42” dell’Ispra, il prelievo venatorio protratto fino alla fine del mese di gennaio è ritenuto possibile, non essendoci sovrapposizione con il periodo di migrazione prenuziale;

• **Cesena (*Turdus pilaris*)**

Si ritiene di consentirne il prelievo venatorio dal 20 settembre al 31 dicembre e solo da appostamento dal 2 al 31 gennaio, in considerazione:

- che la specie è in buono stato di conservazione a livello europeo (non SPEC) (BirdLife International, 2017) e “Least Concern” (LC) ai sensi del European Red List of Birds 2021 (BirdLife International);
- della normativa vigente (*ex* art. 18, comma 1, lett. b), della legge n. 157/92) che prevede la chiusura al 31 gennaio;
- di quanto riportato nella “Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della Legge n. 157/92, cosi come modificata dalla Legge Comunitaria 2009, art. 42” a pag. 30: *“Ulteriori dati raccolti e trasmessi ufficialmente alla Commissione europea da parte dell’INFS (oggi ISPRA) testimoniano l’inizio della migrazione prenuziale agli inizi del mese di febbraio (Andreotti, Serra e Spina, 2004) e ciò è confermato dalle informazioni analizzate nell’”Atlante della migrazione degli uccelli in Italia” pubblicato dall’ISPRA (Spina e Volponi, 2009)”.*
- dei dati forniti dall’INFS (ora ISPRA) nella pubblicazione “Atlante della distribuzione geografica e stagionale degli uccelli inanellati in Italia negli anni 1980-1994” pag. 182, Biologia e conservazione della fauna, volume 103, 1999. Tali dati evidenziano il picco di catture per questa specie nella terza decade di gennaio;
- dei dati contenuti nella pubblicazione INFS (ora ISPRA) “Licheri D., Spina F., 2002 - Biodiversità dell’avifauna italiana: variabilità morfologica nei Passeriformi (parte II. *Alaudidae - Sylviidae*). Biol. Cons. Fauna, 112: 1- 208”, gli autori affermano: “A fronte di un calo marcato nelle catture tra dicembre e gennaio, un successivo aumento si osserva nella terza decade di gennaio, con totali che scendono progressivamente fino ad aprile”;
- dei dati forniti dall’Ispra nella pubblicazione “Spina F. & Volponi S., 2008 – Atlante della Migrazione degli Uccelli in Italia. 2. Passeriformi. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). Tipografia SCR-Roma. pag 222”. Tali dati, evidenziano nella terza decade di gennaio il massimo dell’abbondanza delle ricatture, verosimilmente coincidente con l’inizio della migrazione prenuziale;
- dei dati riportati nel dossier “Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio” redatto dall’Ispra nel gennaio 2009 per la revisione della legge n. 157/92 e consegnato alla Commissione ambiente del Senato. Per questa specie si rileva (pag. 146):

"*Fenologia della migrazione: la migrazione post-riproduttiva avviene tra ottobre e dicembre, con massima concentrazione tra novembre e metà dicembre; quella pre-riproduttiva si sviluppa tra la fine di gennaio e la metà di aprile, con picco a febbraio-metà marzo*."

- della bibliografia citata nella "Relazione tecnico-scientifica sull'individuazione delle decadi riferite all'Italia nel documento "Key concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EEC" a cura di Andreotti A., Serra L., Spina F. INFS 2004; in tutti gli otto lavori, citati alle pagg. 49-50, tratti dalla letteratura venatoria italiana, viene riportato che la migrazione prenuziale ha inizio a partire dal mese di febbraio;
- dei dati riportati nella "Ricerca nazionale sulla migrazione dell'avifauna Sky-way project - Analisi statistica per l'anno 2007" pag. 48. Tali dati evidenziano come il massimo del ripasso coincida con il mese di febbraio avviandosi nella prima decade con intensificazione nella seconda decade di febbraio.
- della modifica ai "Key Concept" del febbraio 2025 che hanno posticipato l'inizio della migrazione prenuziale della specie alla III decade di gennaio (21 gennaio) e della sovrapposizione di una decade consentita dal paragrafo 2.7.2 del documento "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici", senza pregiudicare lo stato di conservazione della specie.

• **Tordo bottaccio (*Turdus philomelos*)**

Si ritiene di consentirne il prelievo venatorio dal 20 settembre al 31 dicembre e solo da appostamento dal 1 al 31 gennaio, in considerazione:

- che è in buono stato di conservazione a livello europeo: BirdLife International (anno 2017) classifica la specie come "non SPEC" e "Least Concern" (LC), con popolazione stabile, ai sensi della European Red List of Birds 2021 (BirdLife International);
- della normativa vigente (*ex* art. 18, comma 1, lett. b), della legge n. 157/92) che prevede la chiusura al 31 gennaio;
- della modifica ai "Key Concept" del febbraio 2025 che hanno posticipato l'inizio della migrazione prenuziale della specie alla II decade di gennaio (11 gennaio);
- dei dati forniti dall'INFS (ora ISPRA) nella pubblicazione "Atlante della distribuzione geografica e stagionale degli uccelli inanellati in Italia negli anni 1980-1994" Biologia e conservazione della fauna, volume 103, 1999. Tali dati evidenziano, come riportato nel testo, che "…*il passo di ritorno ha luogo a partire dal mese di febbraio." (pag. 183);*
- la pubblicazione Tramontana D., Giannerini S., Sergiacomi U., Sorrenti M.. 2017. Movimenti del tordo bottaccio *Turdus philomelos* in Umbria nel periodo invernale e primaverile. Poster XIX Convegno Nazionale di Ornitologia. Torino. 2017. http://www.gpso.it/news/tichodroma/tichodroma-vol-6-2017/ che ha permesso di individuare nella seconda decade del mese di febbraio la data mediana di abbandono del sito di svernamento;
- il documento McKinlay S.E., La Gioia G., Scebba S., Cardone G., Campanile D., Ragni M., Tarricone S., Rubolini D., Sorrenti M., 2023. *Satellite tracking of pre-breeding migration of Song Thrushes (Turdus philomelos) wintering* in Italy. Atti XXI Convegno Nazionale di Ornitologia. Varese 5-9 settembre 2023. https://zenodo.org/records/8369565 che dimostra, attraverso uno studio triennale con telemetria satellitare, l'assenza di movimenti migratori in gennaio e l'inizio degli stessi a partire dalla fine di febbraio;

- lo studio Sartirana F., Capurro M., Duradoni D., Oneto F., 2024. Relazione preliminare studio delle popolazioni di turdidi presenti in Liguria centro-occidentale VIII annualità. Centro Studi Bio-Naturalistici;
- lo studio Macchio S., Messineo A., Licheri D., Spina F., 1999. Atlante della distribuzione geografica degli uccelli inanellati in Italia negli anni 1980-1994. Biologia e Conservazione della Fauna. Volume 103. Istituto Nazionale della Fauna Selvatica Alessandro Ghigi.
- dei dati forniti dall'Ispra nella pubblicazione "Spina F. & Volponi S., 2008 – Atlante della Migrazione degli Uccelli in Italia. 2. Passeriformi. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). Tipografia SCR-Roma." pag. 228: "La massima parte delle catture si riferisce alla migrazione autunnale, che ha luogo tra fine settembre e fine novembre, mentre il passo di ritorno, numericamente ben più modesto per quanto concerne i dati di inanellamento, ha luogo a partire da febbraio, come suggerito anche dall'andamento dell'indice di abbondanza.";
- dei dati riportati nel dossier "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio" redatto dall'Ispra nel gennaio 2009 per la revisione della legge n. 157/92 e consegnato alla Commissione ambiente del Senato. Per questa specie si rileva (pag. 153): "Al riguardo, si osserva un massimo stagionale
- nell'ultima decade del mese e nella prima di febbraio. A ciò segue un progressivo calo, fino alle fasi più avanzate e conclusive della migrazione primaverile… La fenologia della migrazione risulta fortemente diversificata su base regionale."
- della bibliografia citata nella "Relazione tecnico-scientifica sull'individuazione delle decadi riferite all'Italia nel documento "Key concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EEC" a cura di Andreotti A., Serra L., Spina F. INFS 2004; nei sedici lavori citati alle pagg. 42-45, tratti dalla letteratura venatoria italiana, in tre viene individuato l'inizio della migrazione prenuziale nella fine del mese di gennaio mentre in tredici lavori la migrazione prenuziale viene collocata a partire dal mese di febbraio;
- dei dati riportati nella "Ricerca nazionale sulla migrazione dell'avifauna Sky-way project - Analisi statistica per l'anno 2007" pag. 51. Tali dati evidenziano come il massimo del ripasso coincida con il mese di marzo avviandosi nella seconda decade di febbraio;
- dei dati raccolti dall'Osservatorio faunistico regionale nelle attività di inanellamento dai quali si riscontra che circa il 70 % delle catture di questa specie effettuate nel primo trimestre dell'anno, avviene nel periodo compreso tra la terza decade di gennaio e marzo;
- di tutte le proposte di modifica dei KC presentate dagli Stati UE nel 2018/19 assegnano al mese di febbraio o marzo l'inizio della migrazione, in particolare i paesi di latitudine simile all'Italia (Spagna, Francia, Portogallo, Croazia, Grecia), cioè ritardate da 30 a 50 giorni rispetto alla proposta ISPRA;
- del sito Eurobirdportal.org, raccomandato dalla Commissione europea quale riferimento per le proposte sui KC, dimostra che le partenze per la migrazione pre-nuziale si verificano in febbraio;
- dei dati riportati nel capitolo "Dati degli abbattimenti desunti dai tesserini di caccia" del documento "Status delle conoscenze sulla fauna selvatica" allegato al Piano Faunistico Venatorio Regionale, citati nel parere ISPRA prot. PEC 114140 del 3 luglio 2020, si evidenzia solamente che nella terza decade di gennaio avviene una inversione di tendenza della curva che non è assolutamente riconducibile ad un picco in quanto, a seguito della fine del prelievo venatorio, non può proseguire la raccolta dei dati di carniere da attività venatoria. In mancanza

dei dati riferiti anche ai mesi di febbraio e marzo l'inversione di tendenza della curva deve essere riferita alle eventuali fasi iniziali della migrazione di ritorno riconducibili pertanto, non essendoci una conferma per mancanza dei dati temporalmente successivi, alla decade di sovrapposizione teorica;

Per quanto sopra riportato è evidente che l'inizio del periodo di migrazione prenuziale prevalentemente indicato per l'Italia ricade tra l'ultima decade di gennaio e le prime decadi di febbraio e che tale indicazione è confermata dai dati rilevati a livello regionale in quanto anche la pubblicazione citata nel parere di ISPRA "Avifauna migratoria. I Turdidi in Umbria" evidenzia un andamento differenziato a seconda delle zone indagate e una scarsa presenza in gennaio con una ripresa delle catture verso la fine dello stesso mese. Pertanto pur prendendo a riferimento, la terza decade di gennaio, in considerazione dei dati scientifici sopra riportati e dei dati rilevati a livello regionale, la sovrapposizione di una decade rispetto ai dati di cui sopra, consentita dal paragrafo 2.7.2 del documento "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici", permette la chiusura del prelievo venatorio al 31 gennaio non pregiudicando lo stato di conservazione della specie;

• **Tordo sassello (*Turdus iliacus*)**

Si ritiene di consentirne il prelievo venatorio dal 20 settembre al 31 dicembre e solo da appostamento dal 2 al 31 gennaio, in considerazione:

- della normativa vigente (*ex* art. 18, comma 1, lett. b), della legge n. 157/92) che prevede la chiusura al 31 gennaio;
- della modifica ai "Key Concept" del febbraio 2025 che hanno posticipato l'inizio della migrazione prenuziale della specie alla III decade di gennaio (21 gennaio);
- di quanto riportato nella pubblicazione *"Redwing Turdus iliacus migration in Italy: ananalysis of ringing recoveries" (Alessandro Andreotti, Lionello Bendini, Dario Piacentini and Fernando Spina Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, via Cà Fornacetta 9, 40064 Ozzano Emilia (BO), Italy - Ringing & Migration 2011): "Come registrato in altre aree di svernamento europee, l'Italia sembra essere abbandonata alla metà di Febbraio, con un picco di movimenti in Marzo."*
- dei dati forniti dall'Ispra nella pubblicazione "Spina F. & Volponi S., 2008 – Atlante della Migrazione degli Uccelli in Italia. 2. Passeriformi. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). Tipografia SCR-Roma. pag 238". Tali dati, evidenziano che la frequenza di questa specie subisce una diminuzione nelle prime due decadi di gennaio, seguita (nella terza decade) da un lieve nuovo incremento, da porre in relazione con movimenti di ritorno; nel testo inoltre si rileva come la specie in Italia sia pressoché assente nel corso della migrazione primaverile;
- dei dati riportati nel dossier "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio" redatto dall'Ispra nel gennaio 2009 per la revisione della legge n. 157/92 e consegnato alla Commissione ambiente del Senato. Per questa specie si rileva (pag. 158): "*Fenologia della migrazione: la migrazione post-riproduttiva ha luogo tra la fine di settembre e gli inizi di dicembre, con un picco collocabile tra la fine di ottobre e novembre. La migrazione prenuziale inizia a febbraio e si protrae fino ad aprile.*";
- della bibliografia citata nella "Relazione tecnico-scientifica sull'individuazione delle decadi riferite all'Italia nel documento "Key concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EEC" a cura di

Andreotti A., Serra L., Spina F. INFS 2004; in tutti i dieci lavori, citati alle pagg. 47-48, tratti dalla letteratura venatoria italiana, viene riportato che la migrazione prenuziale ha inizio a partire dal mese di febbraio;

- dei dati riportati nella "Ricerca nazionale sulla migrazione dell'avifauna Sky-way project - Analisi statistica per l'anno 2007" pag. 54. Tali dati evidenziano come il massimo del ripasso coincida con il mese di marzo avviandosi nella prima decade di febbraio;
- nei dati riportati nel capitolo "Dati degli abbattimenti desunti dai tesserini di caccia" del documento "Status delle conoscenze sulla fauna selvatica" allegato al Piano Faunistico Venatorio Regionale 2019-2023, citati nel parere ISPRA prot. PEC 114140 del 3 luglio 2020, si evidenzia solamente che nella terza decade di gennaio avviene una inversione di tendenza della curva che non è assolutamente riconducibile ad un picco in quanto, a seguito della fine del prelievo venatorio, non può proseguire la raccolta dei dati di carniere da attività venatoria. In mancanza dei dati riferiti anche ai mesi di febbraio e marzo l'inversione di tendenza della curva deve essere riferita eventualmente solo alle fasi iniziali della migrazione di ritorno riconducibili pertanto, non essendoci una conferma per mancanza dei dati temporalmente successivi, alla decade di sovrapposizione teorica;
- del fatto che pur considerando la migrazione prenuziale a partire dalla terza decade di gennaio, in considerazione dei dati scientifici sopra riportati e dei dati rilevati a livello regionale, la sovrapposizione di una decade rispetto ai dati di cui sopra, consentita dal paragrafo 2.7.2 del documento "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici", permette la chiusura del prelievo venatorio al 31 gennaio non pregiudicando lo stato di conservazione della specie.

Come indicato nel parere ISPRA relativo al Calendario 2026/2027, la chiusura del prelievo venatorio per i tordi andrebbe anticipata al 10 gennaio. Tale anticipazione deriva dalla necessità, secondo ISPRA, di fissare la data di chiusura in modo da tutelare le specie che iniziano più precocemente la migrazione di ritorno. Pertanto, sempre secondo il parere ISPRA, la chiusura del prelievo per la specie Tordo Bottaccio, indicata al 10 gennaio, andrebbe applicata anche al Tordo sassello e alla Cesena senza ricorrere alla decade di sovrapposizione consentita dal paragrafo 2.7.2 del documento "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici". Tuttavia il prolungamento del prelievo dei tordi oltre il 10 gennaio 2027 non è in contrasto con il comma 1 bis dell'art. 18 della legge 157/1992 in quanto la calendarizzazione del prelievo, definito sulla base della documentazione di supporto, tutela il periodo di riproduzione delle specie. Il termine del prelievo al 31 gennaio non contrasta nemmeno con il comma 4, art. 7, della Direttiva 2009/147/CE che prevede che gli Stati membri si accertino che l'attività venatoria rispetti i principi di una saggia utilizzazione e di una regolazione ecologicamente equilibrata delle specie di uccelli interessate e sia compatibile, per quanto riguarda la popolazione delle medesime, in particolare delle specie migratrici, conciliando esigenze ecologiche, scientifiche, culturali, economiche e ricreative.

• **Volpe *(Vulpes vulpes)***

Si ritiene di consentirne il prelievo venatorio dal 20 settembre al 31 gennaio, in considerazione:

- della normativa vigente (*ex* art. 18, comma 1, lett. b), della legge n. 157/92;

- della opportunità di uniformare l'avvio del prelievo venatorio con le altre specie di piccola selvaggina stanziale;

• **Beccaccia *(Scolopax rusticola)***

Si ritiene di consentirne il prelievo venatorio dal 20 settembre al 31 gennaio, in considerazione:

- della normativa vigente (*ex* art. 18, comma 1, lett. b), della legge n. 157/92 che prevede la chiusura al 31 gennaio;
- del Nuovo Rapporto sull'Articolo 12 della Direttiva 147/2009/CE, 2013-2018, pubblicato dalla Commissione europea, fonte ufficiale di informazione della Commissione per quanto riguarda il territorio degli Stati Membri UE, stabilisce che la popolazione della beccaccia in Unione europea è "Secure";
- la vigente classificazione IUCN conferma la specie nella definizione "Least concern" in Europa e stabile a livello globale, cioè la categoria non a rischio, a cui appartengono le specie comuni e non a rischio; https://www.iucnredlist.org/search?query=scolopax%20rusticola&searchType=species);
- BirdLife International (anno 2021) classifica la specie come "Least Concern (LC)";
- i riferimenti scientifici sopra citati rappresentano le fonti ufficiali della Commissione europea per valutare lo stato delle popolazioni di uccelli selvatici in Europa;
- la classificazione di specie "Least concern", "Secure", con demografia "Stabile" è in atto da alcuni anni, tanto che la specie non è oggetto di Piano di Gestione Internazionale, come lo era stata fino al 2009. Lo *status* di conservazione della beccaccia non è in pericolo nonostante sia stata ed è oggetto di caccia in Italia, Francia, Grecia, Spagna ed altri paesi mediterranei fino a date variabili fra il 20 gennaio e il 20 febbraio, ne consegue che la caccia protratta fino a queste date non ha pregiudicato in alcun modo la conservazione della specie;
- per quanto attiene alla nidificazione della beccaccia nel territorio regionale, si conferma che è stata accertata almeno in una occasione (anno 2011), "*è però con tutta probabilità un evento irregolare che coinvolge pochissime coppie*" come riportato nel Secondo Atlante ornitologico dell'Umbria. In ogni caso l'apertura al 20 settembre non interferisce con l'eventuale riproduzione della specie che, in base ai KC 2021, termina alla seconda decade di agosto.
- il documento KC 2021 riporta testualmente che: "...la migrazione nei paesi mediterranei comincia in febbraio…" contraddicendo quindi il dato KC nazionale;
- dei dati riportati nel "Monitoraggio della presenza della beccaccia nella tenuta di San Rossore (anni 2010-2013)" del Centro Interuniversitario di Ricerca sulla Selvaggina e sui Miglioramenti Ambientali ai fini Faunistico dell'Università di Pisa, laddove *"…un intenso periodo di variabilità è stato registrato per le tre stagioni di monitoraggio, ad iniziare dalla fine del mese di gennaio e specialmente in febbraio-marzo. Questo periodo si può far corrispondere a quello di migrazione prenuziale, di ritorno alle aree di nidificazione della specie"* con la conseguenza che *"gli attuali periodi indicati dall'art. 18 della L. n. 157/92 per la beccaccia paiono compatibili con le esigenze di salvaguardia del periodo migratorio prenuziale di detta specie*.";
- di quanto riportato nel Secondo Atlante Ornitologico dell'Umbria – Distribuzione regionale degli uccelli nidificanti e svernanti 2012-2017 - Regione Umbria (Velatta f., Magrini M., Lombardi G., 2019) dove nella scheda della specie (pag. 226) si rileva: "La Beccaccia è presente in Umbria principalmente in inverno e durante le migrazioni con picchi alla metà di novembre e nella parte centrale di marzo.";

- dei dati riportati in "*Satellite telemetry of Woodcock wintering in Italy: first data*" di Sorrenti *et al*., 2013 svolto attraverso la telemetria satellitare e presentato al Congresso dell'International Union of Game Biologists a Bruxelles nell'agosto 2013, ove è dimostrato che le partenze per la migrazione prenuziale degli esemplari monitorati è avvenuta dall'Italia a partire dalla prima decade di marzo;
- dai risultati della ricerca, condotta dalla Regione Umbria in collaborazione con ISPRA, attraverso radiotelemetria satellitare, dai quali si è rilevato che gli individui della specie beccaccia dotati di radiocollare satellitare, hanno lasciato le aree di svernamento della regione a partire dal mese di marzo (un soggetto rilevato per due anni consecutivi);
- dello studio sulla migrazione della beccaccia, eseguito con la tecnologia della telemetria satellitare, presentato al Congresso Internazionale del Gruppo di Lavoro su Beccaccia e Beccaccini di Wetlands International "*Migration and movements of Eurasian Woodcock Scolopax rusticola wintering in Italy: results of a five - year project based on satellite tracking*" (Tedeschi *et al*., 2017), che ha dimostrato che la migrazione pre nuziale della specie in Italia si verifica a partire dalla prima decade di marzo;
- dello studio pubblicato nel 2019 sulla rivista Current Zoology dal titolo "*Interindividual variation and consistency of migratory behavior in the Eurasian woodcock",* che riassume tutti i risultati della ricerca compiuta con la telemetria satellitare, dimostrando e confermando che le partenze per la migrazione pre-nuziale non avvengono prima dell'ultima decade di febbraio;
- che la continuazione di questo studio ha portato ai primi risultati di 6 beccacce marcate con radiotrasmettitore satellitare in Liguria nel dicembre 2019, che confermano che non vi sono partenze per la migrazione prima della prima decade di marzo;
- allo stesso modo altre 6 beccacce marcate con radiotrasmettitore satellitare in altre regioni italiane, sono rimaste negli areali di svernamento fino alla prima/seconda decade di marzo;
- i risultati dell'attività di ricerca coordinata dall'Università di Milano e altri partner, dal 2019 al 2025, in base alla telemetria satellitare GPS/GSM, che consente di tracciare precisamente gli spostamenti degli individui e di distinguere eventuali movimenti erratici dall'attività di migrazione, dimostrano che le partenze per la migrazione prenuziale non sono mai avvenute in gennaio (McKinlay et al., 2023; McKinlay et al., 2025). In sintesi, su 178 individui svernanti o migrati monitorati nella penisola italiana e in diverse isole, tra cui Sicilia, Sardegna e Pantelleria, con 108 episodi migratori pre-riproduttivi seguiti relativi a 89 individui, la data media della migrazione prenuziale è risultata il 12 marzo (± 11,85, s.d.), con la più precoce partenza avvenuta il 12 febbraio;
- del fatto che la proposta di chiudere la caccia alla specie il 31 di gennaio è il frutto di una approfondita analisi della più recente bibliografia scientifica sulla fenologia delle migrazioni e dello svernamento della beccaccia, di seguito elencata, e da indagini effettuate nel territorio regionale e nazionale.
    - Van Gils, J.; Wiersma, P.; Kirwan, G.M. Eurasian Woodcock (*Scolopax rusticola*), version 1.0. In *Birds of the World* del Hoyo, J., Elliott, A., Sargatal, J., Christie, D.A., de Juana, E., Eds; Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. **2020** doi.org/10.2173/bow.eurwoo.01.
    - Guzmán, J.L.; Arroyo, B. Predicting winter abundance of Woodcock *Scolopax rusticola* using weather data: implications for hunting management. *Eur. J. Wildl. Res.* **2015**, *61*, 467-474. doi10.1007/s10344-015-0918-4.
    - Gonçalves, D.; Rodrigues, T.M.; Pennacchini, P.; Lepetiti, J.P.; Taaffe, L.; Tuti, M.; Meunier, B.; Campana, J.P.; Gregori, G., Pellegrini, A.; Raho, G.; Duchein, P.; Trotman, C.; Minondo, M.; Fitzgerald, D.; Verde, A.; Díez, F.; Le Rest, K.; Ferrand, Y. Survey of Wintering Eurasian

Woodcock in Western Europe. In *Proceedings of the Eleventh American Woodcock Symposium*, Krementz D.G., Andersen D.E., Cooper T.R. Eds; **2019**, pp. 240-251.
- Tuti, M.; Pennacchini, P.; Giannini, N.; Sargentini, C. Demographic structure of Woodcock (*Scolopax rusticola*) in Italy, ten years of observations 2010-2019 (In Italian). *Atti Soc. Tosc. Sci. Nat. Mem. Serie B*, **2021**, *128*, 29-37.
- Tedeschi, A.; Sorrenti, M.; Bottazzo, M.; Spagnesi, M.; Telletxea, I.; Ibàñez, R.; Tormenf, N.; De Pascalis, F.; Guidolin, L.; Rubolini, D. Interindividual variation and consistency of migratory behavior in the Eurasian Woodcock. *Curr. Zool*. **2020**, *66(2)*, 155-163 doi: 10.1093/cz/zoz038.
- IUCN International Union for Conservation of Nature: annual report 2019. IUCN, **2019**, Eds; Gland, Switzerland pp. 1-52.
- BirdLife International. **2020**. Species factsheet: Ardea insignis. Downloaded from: http://datazone.birdlife.org/species/factsheet/White-bellied-Heron-Ardea-insignis
- Moreira, F.S.; Regos, A., Gonçalves, J.F.; Rodrigues, T.M.; Verde, A.; Pagès, M.; Pérez, J.A.; Meunier, B.; Lepetit, J.-P.; Honrado, J.P.; Gonçalves, D. Combining citizen science data and satellite descriptors of ecosystem functioning to monitor the abundance of a migratory bird during the non-breeding season. *Remote Sesns*. **2022**, *14(3)*, 463. doi.org/10.3390/rs14030463 - FAROW. FANPBO annual report on Woodcock 2015-2016 hunting season. Federation Associations Nationales Beccássiers Paléarctique Occidental –FANBPO Eds; **2017**, 44 pp.
- Tuti, M.; Gambogi, R.; Galardini, A. The Eurasian Woodcock (*Scolopax rusticola*) At San Rossore Estate (Migliarino San Rossore Massaciuccoli Regional Park, Tuscany, Italy): A Four Years Study (In Italian). *Atti Soc Tosc Sci Nat, Mem, Serie B* **2017**, *124*, 109-119.
- Guzmán, J.L.; Caro, J.; Arroyo, B. Factors influencing mobility and survival of Eurasian Woodcock wintering in Spain. *Avian Conserv. Ecol*. **2017**, *12(2)*: 21.
- Bairlein, F.; Mattig, F.; Ambrosini, R. 2022. Analysis of the current migration seasons of hunted species as of Key Concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EEC. In: Spina F., Baillie S.R., Bairlein F., Fiedler W., Thorup K. Eds; **2022**, The Eurasian African Bird Migration Atlas, EURING/CMS. https://migrationatlas.org.
- Marja, R., Elts J. 2022 Metskurvitsad (*Scolopax rusticola*) saabuvad Eestisse varem kui 100 aasta eest. Hirundo 35 (1) 17-27.
- Tuti M., Rodrigues T.M., Bongi P., Murphy K.J., Pennacchini P., Mazzarone V., Sargenitni C. **2023**. Monitoring Eurasian Woodcock (*Scolopax rusticola*) with pointing dogs in Italy to inform evidence –based management of a migratory gae specie. Diversity, 15, 598.
- McKinlay S.E., Tedeschi A., Sorrenti M., Cavaliere V., Serra L., De Pascalis F., Micheloni P., Rubolini D., 2025 - Pre-breeding migration and stopover patterns ofEurasian Woodcocks wintering in Italy - Atti XXII Conv. It. Ornitologia. CISO – Centro Italiano Studi Ornitologici
- McKinlay S.E., Rubolini D., 2024 - Comportamento spaziale della beccaccia (*Scolopax rusticola*) nel corso del ciclo annuale: uno studio pluriennale mediante telemetria satellitare (2020-2024) - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO.

- dei dati riportati nel dossier "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio" redatto dall'Ispra nel gennaio 2009 per la revisione della Legge 157/92 e consegnato alla Commissione ambiente del Senato. Per questa specie si rileva: "*Fenologia della migrazione: la migrazione post-riproduttiva ha inizio alla fine di agosto e termina in novembre, con lo sviluppo massimo da metà ottobre a tutto novembre; la migrazione di ritorno ai quartieri riproduttivi ha luogo* ***tra febbraio e la metà di aprile…*** *Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale (terza domenica di settembre-31 gennaio) non è coincidente con le indicazioni contenute nel documento ORNIS della Commissione europea (vedi tabella a pag. 171) che prevedrebbero una chiusura anticipata al 10 gennaio. In Italia sono soprattutto il protrarsi della stagione venatoria in gennaio (in una fase quindi di maggiore*

vulnerabilità soprattutto in presenza di condizioni climatiche avverse, che possono determinare fenomeni di concentramento in aree ristrette) e l'abbattimento all'aspetto serale (peraltro vietato per legge), che concorrono a determinare una potenziale minaccia per la conservazione della specie. D'altra parte, in inverno il manifestarsi di ondate di gelo può indurre massicce perdite tra i giovani e il tasso di sopravvivenza dei contingenti è influenzato dalla temperatura e dai livelli delle precipitazioni invernali. A livello italiano si dovrebbe contribuire ad una corretta strategia globale di conservazione della specie, con particolare attenzione alle aree di svernamento (fase di vulnerabilità accentuata)…. Le misure più significative che andrebbero adottate sono:

- *adozione di uno schema di monitoraggio delle popolazioni standardizzato e sua applicazione in maniera sufficientemente diffusa;*
- *monitoraggio dei carnieri;*
- *definizione di un realistico carniere individuale giornaliero e stagionale;*
- *chiusura della caccia al 31 dicembre, per evitare che il prelievo insista sulle popolazioni svernanti e localizzate, nonché su individui indotti a spostamenti per eventi climatici sfavorevoli e debilitati. Si consideri che nelle aree di svernamento le presenze in gennaio sono consistenti, ad es. le catture delle beccacce nella Tenuta di Castelporziano sono in media oltre il 20% della quota annuale;*
- *introduzione di un sistema di sospensione del prelievo in presenza di eventi climatici particolarmente sfavorevoli alla specie (es. nevicate in periodo di svernamento e/o periodi di gelo protratti), che inducano a concentrazioni in aree limitrofe;*
- *prevenzione degli abbattimenti illegali (caccia all'aspetto);*
- *verifica dell'adeguatezza dell'attuale rete di aree protette per la conservazione della specie*

Alla luce di quanto sopra riportato si rileva che il mese di gennaio non viene considerato come periodo di migrazione prenuziale, ma particolarmente critico per gli elencati fattori ambientali a fronte dei quali si consiglia una corretta strategia globale di conservazione della specie. Nel merito, la Regione ha introdotto nel calendario venatorio uno specifico punto "A) 9)" con cui si prevede la sospensione del prelievo in occasione del verificarsi di ondate di gelo. Inoltre nella tabella riepilogativa dei periodi di migrazione prenuziale/riproduzione indicati da tutti gli stati membri ("*Huntable bird species under the Birds Directive – scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States - Species accounts*" pag. 106) si rileva che in tutti gli altri stati europei (escluso Cipro e Italia) la migrazione prenuziale inizia tra la seconda decade di febbraio e la seconda di marzo, evidenziando una incoerenza a livello continentale (soprattutto con i paesi posti alla stessa latitudine) del dato italiano indicato nella seconda decade di gennaio.
Ad ogni buon conto, per ulteriore tutela della specie:

- nel calendario venatorio è stato inserito un limite di prelievo stagionale di venti capi per cacciatore con tre capi al massimo a giornata, con la conseguenza che una buona parte dei cacciatori terminerà l'attività di prelievo della specie per il raggiungimento dei limiti di prelievo prima della data di chiusura prevista;
- nel calendario venatorio è stata inserita una limitazione oraria per il prelievo della specie;
- nel presente calendario venatorio, nel mese di gennaio, la caccia alla beccaccia in forma vagante è consentita solamente all'interno delle superfici boscate e aree strettamente limitrofe,

limitando in tal modo l'impatto dell'attività venatoria nelle zone sensibili alle gelate, quali fiumi, laghi e corpi idrici in generale;
- sono stati condotti approfonditi studi sull'avifauna in cui sono state analizzate le preferenze ambientali al fine di verificare l'adeguatezza delle aree protette (Monitoraggio dell'avifauna umbra 2000/2005 - Quaderni dell'Osservatorio faunistico regionale, volume speciale 2009), Secondo Atlante Ornitologico dell'Umbria - Distribuzione regionale degli uccelli nidificanti e svernanti 2012-2017 - Regione Umbria (Velatta f., Magrini M., Lombardi G., 2019);
- è stato avviato dal 2016 un protocollo di censimento/monitoraggio della specie in collaborazione con cacciatori appositamente formati, fornendo lo sforzo di caccia e le ali destre delle beccacce abbattute e proseguendo il monitoraggio con cane da ferma, fino al 15 marzo, in aree prestabilite. Nell'mito del monitoraggio è stata avviata una analisi della *age e sex ratio* su di un campione di capi abbattuti

Sulla base dei più recenti approfondimenti della conoscenza sulla specie a livello nazionale e regionale, come sopra riportati a titolo esemplificativo, sono state adottate una serie di decisioni gestionali atte comunque a contenere l'eventuale impatto determinato dell'attività venatoria, come quelle sui limiti massimi di prelievo per singolo cacciatore ed altre previsioni limitative in ordine agli orari e alle modalità di caccia alla beccaccia. Tali previsioni devono ritenersi idonee a garantire un equilibrato contemperamento tra le esigenze venatorie e quelle di protezione della specie.
La decisione di consentire il prelievo della beccaccia fino al 31 gennaio 2027 tiene anche conto delle necessità di uniformare il periodo con quello delle Regioni confinanti.

• **Lepre comune (*Lepus europaeus*)**

Si ritiene di consentirne il prelievo venatorio dal 20 settembre al 7 dicembre, in base alle seguenti considerazioni:
- la normativa vigente (*ex* art. 18, comma 1, lett. a), della legge n. 157/92) consente la chiusura al 31 dicembre;
- nel mese di settembre sono previste solo cinque giornate fisse di prelievo;
- la posticipazione dell'apertura del prelievo venatorio alla specie lepre come suggerito dall'ISPRA ai primi di ottobre per favorire il completamento del ciclo riproduttivo, ha scarsissimo impatto su tale completamento in considerazione del fatto che nel bimestre settembre-ottobre si verificano meno del 5 percento delle nascite. Nel Centro regionale di produzione selvaggina di San Venanzo (TR), attualmente gestito da AFoR Umbria, nelle tre stagioni riproduttive (2010-2011-2012) su 1.236 nascite solo il 3,8 % degli eventi si è verificato in settembre ed 1 solo (0,08%) in ottobre;
- nel parere ISPRA a sostegno delle indicazioni di spostare l'apertura del prelievo alla specie lepre al 1 ottobre "…per non interferire con il termine della stagione riproduttiva… molte femmine sono ancora gravide e/o in allattamento alla terza domenica di settembre e le ultime nascite si verificano nella prima decade di ottobre" non viene riportato alcun riferimento scientifico.
- la chiusura del prelievo venatorio della specie è anticipata rispetto a quanto previsto dall'art. 18 della legge 157/92;
- la gestione della specie è condotta attraverso monitoraggi e censimenti delle popolazioni presenti nelle zone di ripopolamento e cattura che insieme alle aree di rispetto venatorio coprono circa il sei percento della superficie agro-silvo-pastorale regionale e sono ripartite in modo omogeneo e diffuso sul territorio regionale;

- nel territorio regionale sono già stati istituiti due distretti di gestione della piccola selvaggina ove i prelievi saranno subordinati a censimenti e piani di abbattimento.

• **Cinghiale (*Sus scrofa*)**

Si ritiene di consentirne il prelievo venatorio non selettivo dal 1 ottobre al 31 gennaio e quindi nel rispetto dell'arco temporale massimo termini previsto dalla L. n. 157/1992.
Per quanto concerne il rischio sanitario derivante dalla Peste Suina Africana (PSA), con Deliberazione di Giunta regionale n. 631 del 3 luglio 2024 è stato aggiornato il Piano Regionale di Interventi Urgenti (PRIU) per il contrasto alla diffusione della PSA in cui sono state pianificate tutte le attività gestionali riguardanti la specie cinghiale tenendo conto delle necessarie misure di biosicurezza e degli obiettivi di contingentamento della popolazione. Si fa presente infine che attraverso una modifica al Regolamento regionale 30 novembre 1999, n. 34 "Prelievo venatorio della specie cinghiale", attualmente in corso di definizione, è prevista, tra le altre cose, l'introduzione della caccia in girata realizzata con l'ausilio di un unico cane limiere.

B) DIVIETI

In merito al divieto di trasporto e uso delle munizioni contenenti piombo all'interno delle zone umide si dà atto che nel calendario venatorio è esplicitato il divieto di utilizzo delle munizioni da piombo più restrittivo rispetto alla normativa europea richiamata nel parere espresso da ISPRA (Regolamento (UE) 2021/57) relativamente al territorio ricadente nella Rete Natura 2000. Resta inteso che l'uso delle munizioni in tutto il resto del territorio deve essere effettuato nel rispetto della normativa vigente, nella fattispecie anche del Regolamento (UE) 2021/57 sopra richiamato, in vigore dal 15 febbraio 2023.

C) GIORNI DI CACCIA

In merito alle **giornate aggiuntive per la caccia da appostamento agli uccelli migratori nel periodo ottobre-novembre** si precisa che è stata verificata la compatibilità della concessione delle giornate aggiuntive di caccia nel periodo 1 ottobre-30 novembre, con le esigenze di conservazione delle popolazioni sottoposte a prelievo sulla base delle seguenti considerazioni.
Le specie che tradizionalmente sono sottoposte a prelievo nel periodo di passo (ottobre-novembre) sono i Turdidi (merlo, tordo bottaccio, tordo sassello, cesena). La lettura dei tesserini venatori è stata effettuata dalla stagione 2008/2009 fino alla stagione 2022/2023. Dai dati di lettura dei tesserini relativi alle stagioni 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019 risulta che, rispettivamente il 89, 90, 86, 89, 91, 92, 92, 91, 87, 91, 91 percento del prelievo totale di queste specie, è costituito dal tordo bottaccio e dal merlo; pertanto nell'analisi sottostante vengono prese in considerazione queste due specie essendo le altre due non significativamente rappresentative del prelievo.

Stagione 2008/2009

Le giornate aggiuntive effettuate nella stagione corrispondono al 9,4 percento del totale (84.139 su 894.015). I capi abbattuti in queste giornate sono:
• tordo bottaccio 36.012 capi pari al 13,2% del totale complessivo della stagione (273.386 capi);
• merlo 12.209 capi pari al 23% del totale complessivo della stagione (53.084 capi);

Stagione 2009/2010

Le giornate aggiuntive effettuate nella stagione corrispondono al 7,9 percento del totale (54.740 su 688.650). I capi abbattuti in queste giornate sono:

• tordo bottaccio 25.859 capi pari al 17,4% del totale complessivo della stagione (148.420 capi);

• merlo 13.505 capi pari al 20,7% del totale complessivo della stagione (65.264 capi);

Stagione 2010/2011

Le giornate aggiuntive effettuate nella stagione corrispondono al 5,4 percento del totale (43.979 su 809.780). I capi abbattuti in queste giornate sono:

• tordo bottaccio 16.742 capi pari al 13,5% del totale complessivo della stagione (123.626 capi);

• merlo 10.286 capi pari al 20% del totale complessivo della stagione (51.545 capi);

Stagione 2011/2012

Le giornate aggiuntive effettuate nella stagione corrispondono al 7,3 percento del totale (51.666 su 711.890). I capi abbattuti in queste giornate sono:

• tordo bottaccio 28.035 capi pari al 16,4% del totale complessivo della stagione (171.012 capi);

• merlo 21.122 capi pari al 22,9% del totale complessivo della stagione (92.069 capi);

Stagione 2012/2013

Le giornate aggiuntive effettuate nella stagione corrispondono al 5,4 percento del totale (31.246 su 571.435). I capi abbattuti in queste giornate sono:

• tordo bottaccio 24.652 capi pari al 17,1% del totale complessivo della stagione (144.077 capi);

• merlo 9.029 capi pari al 22,9% del totale complessivo della stagione (39.370 capi);

Stagione 2013/2014

Le giornate aggiuntive effettuate nella stagione corrispondono al 10,4 percento del totale (47.916 su 462.500). I capi abbattuti in queste giornate sono:

• tordo bottaccio 20.163 capi pari al 20,6% del totale complessivo della stagione (97.932 capi);

• merlo 6.882 capi pari al 23,3% del totale complessivo della stagione (29.515 capi);

Stagione 2014/2015

Le giornate aggiuntive effettuate nella stagione corrispondono al 7,7 percento del totale (33.250 su 431.544). I capi abbattuti in queste giornate sono:

• tordo bottaccio 20.163 capi pari al 14,7% del totale complessivo della stagione (136.878 capi);

• merlo 11.624 capi pari al 24,3% del totale complessivo della stagione (47.781 capi);

Stagione 2015/2016

Le giornate aggiuntive effettuate nella stagione corrispondono al 9,5 percento del totale (52.362 su 553.534). I capi abbattuti in queste giornate sono:

• tordo bottaccio 23.720 capi pari al 20,8% del totale complessivo della stagione (114.067 capi);

• merlo 12.319 capi pari al 25,3% del totale complessivo della stagione (48.626 capi);

Stagione 2016/2017

Le giornate aggiuntive effettuate nella stagione corrispondono al 7,3 percento del totale (24.844 su 339.663). I capi abbattuti in queste giornate sono:

• tordo bottaccio 14.709 capi pari al 14,7% del totale complessivo della stagione (1000.031 capi);

• merlo 9.631 capi pari al 25,3% del totale complessivo della stagione (38.077 capi);

Stagione 2017/2018

Le giornate aggiuntive effettuate nella stagione corrispondono al 7,9 percento del totale (37.782 su 479.161). I capi abbattuti in queste giornate sono:

• tordo bottaccio 29.408 capi pari al 19,1% del totale complessivo della stagione (153.983 capi);

• merlo 14.790 capi pari al 25,6% del totale complessivo della stagione (57.855 capi);

Stagione 2018/2019

Le giornate aggiuntive effettuate nella stagione corrispondono al 7,4 percento del totale (39.030 su 528.663). I capi abbattuti in queste giornate sono:

• tordo bottaccio 20.621 capi pari al 17,5% del totale complessivo della stagione (118.005 capi);

• merlo 8.602 capi pari al 23,7% del totale complessivo della stagione (36.338 capi);

Si ritiene pertanto che la concessione delle giornate aggiuntive di prelievo venatorio, sancita dall'art. 18 comma 6 della legge n. 157/92, tesa a contemplare la possibilità di conservare consuetudini locali di caccia ai migratori, considerati anche i trend di popolazione riportati nell'Atlante Ornitologico dell'Umbria (Velatta F., Magrini M., Lombardi G., 2019. Secondo Atlante Ornitologico dell'Umbria. Distribuzione regionale degli uccelli nidificanti e svernanti. Regione Umbria, Perugia, 518 pp.) abbia un limitato e sostenibile impatto sulle popolazioni oggetto di prelievo "aggiuntivo".

D) GIORNATA VENATORIA

L'art. 11 *quaterdecies* della Legge 2 dicembre 2005, n. 248, al comma 5, stabilisce che: "Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica o, se istituti, degli **Istituiti regionali**, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età, regolamentare il prelievo di selezione degli Ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157.". La Regione Umbria ha pertanto adottato il Calendario Venatorio della caccia di selezione acquisendo, tra le altre cose, il parere dell'Osservatorio Faunistico Regionale, istituito ai sensi dell'art. 9 della LR 14/1994.

E) CARNIERE

Non si comprende il motivo per il quale la lepre possa essere abbattuta solo in presenza di piani di prelievo. Per quanto riguarda l'indicazione dei carnieri, si fa presente che il Calendario Venatorio regionale stabilisce dei carnieri giornalieri per tutti gli Anatidi e i Turdidi. Inoltre, come già rappresentato, la caccia agli Anatidi rappresenta in Umbria una percentuale minima del totale di capi abbattuti.

F) APPOSTAMENTI

Per quanto riguarda la detenzione dei richiami si fa presente che, pur condividendo l'osservazione, il numero dei richiami detenibili nell'esercizio della caccia da appostamento è stabilito dagli articoli 7 e 16 del Regolamento regionale n. 15/1995. Lo stesso regolamento stabilisce l'obbligo di apposizione di anelli numerati inamovibili per i richiami vivi.

G) DISCIPLINA DELLA CACCIA NEI VALICHI MONTANI E NELLE ZONE A PROTEZIONE SPECIALE

Si accoglie l'osservazione relativa all'opportunità di segnalare nel Calendario Venatorio il posticipo al 1 ottobre dell'apertura della caccia agli uccelli acquatici (germano reale escluso) nelle ZPS

caratterizzate dalla presenza di zone umide, come previsto dal Decreto del Ministero dell'Ambiente del 17/10/2007.
Si fa comunque presente che oltre l'ottanta percento della superficie regionale investita da ZPS è già preclusa alla caccia per la presenza di istituti previsti dalla L. 157/1992 e dalla L. 394/1991.
In particolare in Umbria sono istituite le seguenti ZPS:

CODICE	DENOMINAZIONE	SUPERFICIE TOTALE (ha)	SUPERFICIE CACCIABILE (ha)
- IT5210070	Lago Trasimeno	14.535,72	1.508,00
- IT5210071	Monti Sibillini (versante umbro)	17.931,50	78,40
- IT5210072	Palude di Colfiorito	189,04	0
- IT5220024	Valle del Tevere: Laghi di Corbara - Alviano	7.080,43	1.361,06
- IT5220025	Bassa Valnerina: Monte Fionchi - Cascata delle Marmore	6.371,99	3.992,77
- IT5220026	Lago di Piediluco - Monte Maro	900,35	900,35
- IT5220027	Lago dell'Aia (Narni)	234,56	90,04

H) TESSERINO PER L'ESERCIZIO VENATORIO

L'art. 12, comma 12, della L. 157/1992 non stabilisce tempi entro i quali debba avvenire la riconsegna del tesserino venatorio. Si ritiene che anche nel caso in cui detta consegna venga anticipata al mese di marzo, sia comunque impossibile la lettura dei tesserini cartacei in tempo utile per la predisposizione del calendario venatorio i cui lavori istruttori prendono avvio già a partire dalla metà di marzo.

I) ADDESTRAMENTO E ALLENAMENTO CANI

L'impatto dell'addestramento e allenamento dei cani da caccia nel mese di agosto, sulle popolazioni di fauna presenti sul territorio, è da valutare anche in relazione ai possibili effetti positivi che la presenza del cane può avere, nell'abituare la selvaggina a comportamenti di fuga e di difesa, prima dell'apertura della caccia; si rileva che proprio per tale motivo è stato concesso, l'addestramento dei cani, a partire dal 9 di agosto. Per quanto riguarda le Zone di Protezione Speciale (ZPS), il Calendario tiene conto di quanto previsto dal D.M. 17/10/2007, che stabilisce i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative alle ZPS, prevedendo la possibilità di effettuare l'addestramento cani nelle medesime ZPS solo a partire dal 1 settembre.

L) RESIDENZA VENATORIA

Il meccanismo di teleprenotazione concordato con le Regioni limitrofe per controllare le modalità di spostamento per la caccia alla migratoria dei cacciatori con residenza venatoria in Umbria prevede precise limitazioni quantitative imponendo un contingente massimo di cacciatori che possono essere autorizzati giornalmente.

VALUTAZIONI SU ALTRI TEMI DI PARTICOLARE RILIEVO

- Influenza aviaria

In merito alla richiesta di inserimento nel Calendario Venatorio delle misure di biosicurezza fornite dal Ministero della Salute per il contrasto alla diffusione dell'influenza aviaria, si fa presente che il Servizio Programmazione e Gestione faunistica, servizio fitosanitario e difesa delle produzioni collabora regolarmente con il competente Servizio regionale Salute umana, animale e dell'ecosistema (ONE HEALTH), nonché con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Umbria-Marche (IZSUM), anche nell'ambito di progetti di sorveglianza sanitaria di epizoozie e zoonosi.

- **Trasmissione delle relazioni sull'attività di vigilanza**

L'art. 33 della Legge 157/1922 stabilisce che le Regioni, entro il mese di maggio di ciascun anno, trasmettono al Ministro dell'agricoltura e delle foreste un rapporto informativo nel quale è riportato lo stato dei servizi preposti alla vigilanza, il numero degli accertamenti effettuati e un prospetto riepilogativo delle sanzioni amministrative e delle misure accessorie applicate.
La Regione Umbria, nel rispetto della tempistica prevista, ha regolarmente trasmesso la documentazione fino all'anno 2024.

- **Rendiconti delle letture dei tesserini venatori**

Rispetto alle considerazioni riportate nel parere, si fa presente che è in corso di affidamento la lettura dei tesserini venatori cartacei relativi alle stagioni 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026.
La Regione Umbria dispone inoltre di un tesserino venatorio digitale, operativo dalla Stagione Venatoria 2025/206, che sostituirà gradualmente il tesserino cartaceo.
Riguardo alle ulteriori informazioni richieste, si precisa che i dati di lettura dei tesserini delle Stagioni 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 rappresentano un campione di quelli rilasciati.

Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:

1. di approvare l'allegata proposta di Calendario venatorio per la stagione 2026/2027 che fa parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 1);
2. di riservarsi di apportare eventuali modifiche che si rendano necessarie anche in conseguenza dell'approvazione di accordi interregionali;
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni di competenza.

Perugia, lì 25/05/2026

Il responsabile del procedimento
- Michele Croce

FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DI LEGITTIMITÀ

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;
Visto il documento istruttorio;
Atteso che sull'atto è stato espresso:
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;

Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell'atto

Perugia, lì 25/05/2026

Il dirigente del Servizio
Programmazione e gestione faunistica,
servizio fitosanitario e difesa delle
produzioni

Francesco Grohmann

FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DEL DIRETTORE

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:
- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,

- verificata la coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione, esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, lì 25/05/2026

IL DIRETTORE
DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO, TURISMO E SPORT
- Adriano Bei
Titolare

FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

---

PROPOSTA ASSESSORE

L'Assessore Simona Meloni ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l’adozione del presente atto

Perugia, lì 25/05/2026

Assessore Simona Meloni
Titolare

FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

---